



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

PAPERS C.T.U.

LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
NEL PROCESSO CIVILE
DOPO LA RIFORMA CARTABIA



INDICE GENERALE

LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO NEL PROCESSO CIVILE DOPO LA RIFORMA CARTABIA

PREFAZIONE	2
INTRODUZIONE	4
PAPER N. 1	
L'iscrizione all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio	7
PAPER N. 2	
La nomina, la formulazione dei quesiti, l'astensione, la ricusazione e l'accettazione dell'incarico	21
PAPER N. 3	
Il tentativo di mediazione, le operazioni peritali e il verbale di avvio delle operazioni peritali	34
PAPER N. 4	
La relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio	47
PAPER N. 5	
I poteri e le responsabilità del C.T.U.	59
PAPER N. 6	
L'istanza e la liquidazione del compenso del Consulente Tecnico d'Ufficio	77



PREFAZIONE

"A short piece of writing on a particular subject". Così il Cambridge Dictionary definisce il termine "papers", molto utilizzato nel mondo accademico per identificare contributi scritti brevi ma non perché poco approfonditi bensì perché focalizzati su temi specifici. E questo sono i Papers su "La Consulenza Tecnica d'Ufficio nel Processo Civile dopo la Riforma Cartabia" predisposti dalla Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione del nostro Ordine e finalmente raccolti in un'unica pubblicazione. Sono uno strumento operativo da tenere a portata di mano per essere consultato nello svolgimento dell'attività professionale di consulente tecnico sia d'ufficio che di parte.

Redatti in modo schematico ma attentissimo ai dettagli, con linguaggio asciutto e privo di fronzoli a beneficio della comprensione di una materia tutt'altro che semplice, essi assolvono all'encomiabile compito di mettere a sistema le varie norme facendo comprendere al professionista l'essenza delle stesse. Perciò i Papers costituiscono una vera e propria guida da seguire nella pratica professionale.

Del resto, i Commercialisti svolgono un ruolo centrale quali ausiliari del giudice nel processo civile per cui l'Ordine ha sempre posto particolare attenzione alla formazione in questa materia. E la Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione non si è mai sottratta all'onere di contribuire alla formazione dei colleghi.

Sulla centralità dei Commercialisti basti pensare che a livello nazionale il 30% dei consulenti tecnici d'ufficio sono Commercialisti. Si veda in proposito la seguente tabella che riporta dati risultanti a fine novembre 2025 dal sito web del Ministero della Giustizia:

	totale		CTU		periti	
Ordini professionali	65.200	97,30%	55.380	97,69%	9.820	95,18%
Associazioni professionali	1.809	2,70%	1.312	2,31%	497	4,82%
Totale	67.009	100,00%	56.692	100,00%	10.317	100,00%
Commercialisti	21.762	32,48%	17.318	30,55%	4.444	43,07%
Ingegneri	12.601	18,80%	10.836	19,11%	1.765	17,11%
Architetti	7.638	11,40%	6.994	12,34%	644	6,24%
Medici	7.475	11,16%	6.759	11,92%	716	6,94%
Geometri	5.736	8,56%	5.367	9,47%	369	3,58%
Commercialisti Trib. Roma	1.127	1,68%	871	1,54%	256	2,48%
Commercialisti Trib. Napoli	916	1,37%	756	1,33%	160	1,55%
Commercialisti Trib. Bari	785	1,17%	591	1,04%	194	1,88%
Commercialisti Trib. Milano	772	1,15%	652	1,15%	120	1,16%
Commercialisti Trib. Torino	706	1,05%	454	0,80%	252	2,44%

Peraltro, la centralità dei Commercialisti ai fini di cui trattasi è riscontrabile anche facendo riferimento al numero di incarichi effettivamente conferiti dai giudici. Ad esempio, nel biennio compreso da luglio 2023 a giugno 2025 gli incarichi di CTU conferiti ai Commercialisti dal Tribunale di Roma è stato pari al 23% del totale (senza considerare i medici). In particolare:



	2025 1° semestre	2024 2° semestre	2024 1° semestre	2023 2° semestre	Totale
Medici	12.982	13.643	13.138	10.358	50.121
Commercialisti	507	1.099	496	463	2.565
Altri	1.859	3.100	2.040	1.619	8.618
Totale	15.348	17.842	15.674	12.440	61.304
Totale senza medici	2.366	4.199	2.536	2.082	11.183
Incidenza senza medici	21,43%	26,17%	19,56%	22,24%	22,94%

D'altronde, l'attività del CTU è caratterizzata dalla trasversalità delle competenze necessarie al suo svolgimento che è tipica dei Commercialisti. Alla competenza in materia di procedura civile, infatti, si affiancano da un lato la competenza tecnica (in materia, ad esempio, di contabilità e bilancio, di valutazione d'azienda, di diritto tributario, etc.) e dall'altro lato la competenza in materia di composizione bonaria delle liti che richiede, tra l'altro, non trascurabili capacità relazionali.

Il Legislatore ha perciò previsto che il CTU abbia conseguito una "adeguata formazione sul processo", sia dotato di "speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse" e possieda "adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione" (cfr. articoli 3 e 4 del D.M. n. 109/2023). Insomma, è un lavoro complesso quello del CTU che i Papers hanno il pregio di sezionare in funzione delle varie fasi che lo caratterizzano (dall'iscrizione all'albo alla liquidazione del compenso, passando per nomina, accettazione, operazioni peritali e redazione della relazione recante le risposte ai quesiti del giudice) riuscendo a fornire per ciascuna di esse infiniti riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi nonché spunti di riflessione e suggerimenti operativi.

Nell'ultima parte i Papers si concentrano sui compensi del CTU facendo tra l'altro notare come quelli spettanti in base alla normativa vigente siano assolutamente inadeguati. Di tale inadeguatezza il Consiglio dell'Ordine è ben consapevole ed ha in più occasioni sollecitato il Consiglio Nazionale ad intervenire presso il Ministero della Giustizia per ottenere senza ulteriore indugio un significativo incremento dei compensi tariffari. Nell'ormai lontano febbraio 2023, quindi quasi tre anni orsono, il Consiglio dell'Ordine ha anche trasmesso al Consiglio Nazionale un documento predisposto in collaborazione con la Fondazione Telos in cui i compensi previsti dal D.M. 30 maggio 2002 venivano ricalcolati per adeguarli all'inflazione con due diversi metodi:

- 1) adeguamento triennale progressivo degli onorari fissi, variabili e a tempo in base alle variazioni dell'indice FOI registrate da agosto 1999 a dicembre 2022 (incremento complessivo del 73,5%);
- 2) adeguamento degli onorari fissi, variabili e a tempo in base alla variazione dell'indice FOI registrata nell'intero periodo da agosto 1999 a dicembre 2022 (incremento complessivo del 58,9%).

Purtroppo, tale documento non ha avuto alcun riscontro e, come ben evidenziano i Papers, tutt'oggi i compensi dei colleghi sono liquidati in base a tariffe vecchie di oltre 25 anni.

Giovanni Battista Calì

*Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma*



INTRODUZIONE

Già la normativa primaria prevedeva che le domande di iscrizione all'albo dei ctu e dei periti dovessero essere inserite con modalità telematiche e che i medesimi albi, in ogni ufficio giudiziario, fossero tenuti con modalità esclusivamente informatiche; prevedeva, altresì, l'istituzione presso il Ministero della Giustizia di un elenco nazionale dei ctu, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione per ciascuna categoria.

Per effetto del Regolamento concernente l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, nonché delle regole per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici d'ufficio, sono venuti alla luce gli Albi ed elenchi dei consulenti tecnici che *"operano esclusivamente in modalità informatica"* (art. 8 D.M. n. 109 del 4.8.2023) attraverso l'istituzione di un Portale Unico Nazionale o "piattaforma unica nazionale" del Ministero della Giustizia, reso disponibile dal 4.1.2024.

L'elenco Nazionale contiene, per ogni categoria e settore di specializzazione, le indicazioni relative a nome e cognome dei consulenti iscritti negli albi e, per ciascuno di questi, la data di iscrizione all'albo, i provvedimenti di conferimento dell'incarico e gli eventuali provvedimenti di revoca (comma 2 dell'art. 8 citato).

Il richiamato D.M. prevedeva che chi fosse già iscritto agli albi dei ctu e dei periti avrebbe dovuto presentare (entro il termine individuato nel 4.3.2024) i propri dati per il mantenimento dell'iscrizione purchè in possesso dei requisiti di svolgimento continuativo dell'attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall'ordine, collegio o associazione cui si è iscritti (artt. 6 e 10 del citato D.M.).

Per chi non avesse confermato l'iscrizione o intendesse conseguire una nuova iscrizione sono previste due finestre temporali per la presentazione delle domande, ovvero la prima tra il 1 marzo e il 30 aprile e la seconda tra il 1 settembre e il 31 ottobre di ogni anno (art. 5 comma 5 del citato D.M.).

Gli articoli 4 e 5 del citato D.M. elencano rispettivamente i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici e il contenuto delle domande di iscrizione.

Lo scrivente – quale Presidente delegato del Comitato demandando all'esame delle domande di ammissione – raccomanda in particolare, a chi fosse interessato, di prestare attenzione a corredare la domanda con il deposito di tutta la necessaria documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti e, soprattutto, dell'esercizio dell'attività professionale in modo continuativo ed effettivo per almeno cinque anni, elemento questo che concorre a valutare il possesso delle doti di *"speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse"* (art. 4 comma 1 lettera d> e comma 4 del D.M. citato).

Da sottolineare che, per la presentazione della domanda, il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale; per le professioni non organizzate in ordini o collegi il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla CCIAA o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'art. 2, comma 7, della l. n. 4/2013 (v. art. 1 commi 1 e att. 2 comma 8 e 5 comma 4 del citato D.M.).



Inoltre l'aspirante può essere iscritto, nell'ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi (art. 4 comma 7 del citato D.M.).

L'aspirante ctu deve, poi, avere residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del Tribunale presso il quale presenta la domanda, sicchè non è consentita la presentazione di più domande presso diversi Tribunali (art. 15 comma 3 disp. Att.c.p.c.).

Sulle domande di ammissione delibera il Comitato composto dal Presidente del Tribunale (o suo delegato) dal Pubblico Ministero e dal rappresentante dell'Ordine professionale o dell'associazione della categoria cui è iscritto l'aspirante ctu (artt. 14-15 disp. att. c.p.c. e 4 del citato D.M.).

Il medesimo Comitato delibera, altresì, sulle richieste di sospensione o cancellazione dall'albo (art. 7 del citato D.M.) nonché sui procedimenti disciplinari (art. 21 disp. att. c.p.c.).

Per ogni altro aspetto si rimanda al contenuto del menzionato D.M. n. 109/2023.

Giampiero Barrasso

*Magistrato Coordinatore dell'Ufficio Consulenti Tecnici
del Tribunale di Roma*

**La Consulenza Tecnica d'Ufficio
nel processo civile dopo
la Riforma Cartabia**

L'iscrizione all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio

(Paper n. 1 – Dicembre 2024)



A cura della

Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Elaborato da:

Massimo Amadio

Caterina Destriere

Luca Ilardi

Emiliano Marocco

Roberta Senni

Composizione della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione

Massimo Amadio - Presidente

Caterina Destriere - Vice Presidente

Noemi Menichetti - Vice Presidente

Componenti:

Pietro Belgiglio

Carmine Colella

Carmine Delle Donne

Walter Emili

Vincenzo Galluzzo

Carlo Gandolfi

Rosario Alfio Gulino

Luca Ilardi

Andrea Liparata

Emiliano Marocco

Tommaso Mililli

Claudio Papini

Eufemia Pasqua

Caterina Rinaldi

Patrizio Rota

Elisabetta Russo

Giorgio Russo

Fabrizio Salerno

Roberta Senni

Gianluca Spada



SOMMARIO

1. PREMESSA	10
2. IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO: INQUADRAMENTO GENERALE	11
3. L'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO	14
4. CONCLUSIONI	19



1. PREMESSA

L'evoluzione della normativa relativa alla figura del **Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.)** nel processo civile, anche a seguito delle disposizioni introdotte con il **D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150**, noto come **riforma Cartabia**¹, rende quanto mai opportuno fornire un quadro di riferimento in ordine ai più rilevanti elementi che caratterizzano il ruolo dell'"ausiliario" del giudice nel processo civile.

Il Dottore Commercialista, infatti, svolge attività di consulenza in molteplici ambiti (tra i quali ricordiamo quello fiscale, contabile, societario, bancario, risarcimento del danno, fallimentare e del lavoro) indirizzata a imprese e privati, e ben si presta, grazie alle sue competenze tecniche, spesso trasversali, a essere di **"ausilio"** al giudice nell'esercizio della sua funzione.

La funzione dell'"ausiliario" del giudice, nel ruolo di Consulente Tecnico d'Ufficio, è, dunque, quella di **"assistere"** e **"supportare"** il giudice nell'ambito del contenzioso civile tutte le volte in cui si manifestino questioni di natura tecnico - specialistica che questi non sarebbe in grado di risolvere da sé, proprio per la specificità degli argomenti da trattare.

Con il **Paper n. 1**, pertanto, muovendo dalle disposizioni normative allo stato vigenti e tenendo conto dell'esperienza maturata dai componenti della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, ci si pone l'obiettivo di fornire sinteticamente ai Collegi, siano essi già esperti ovvero intenti ad avvicinarsi per la prima volta alle attività proprie di un C.T.U., le linee-guida per lo svolgimento degli incarichi peritali d'ufficio nel processo civile, con specifico riguardo all'iscrizione all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio.

Il tutto nel quadro delineato dalla riforma Cartabia, finalizzata, tra l'altro, alla semplificazione e a una maggiore celerità del processo civile, eliminando strumenti obsoleti o di limitato ausilio per il giudice e **rafforzando** quelli che, nel tempo, si sono concretamente dimostrati di supporto, come nel caso del Consulente Tecnico d'Ufficio.

1. il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 è stato emanato in attuazione della L. 26.11.2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.



2. IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO: INQUADRAMENTO GENERALE

ARTICOLO 61 cod. proc. civ. "Consulente tecnico" (in vigore dal 10 giugno 1942)²

1. Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

2. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice.

~~~

### **ARTICOLO 62 cod. proc. civ. "Attività del consulente" (in vigore dal 10 giugno 1942)**

*1. Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.*

~~~

ARTICOLO 194 cod. proc. civ. "Attività del consulente" (in vigore dal 10 giugno 1942)

1. Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

2. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

La figura del **Consulente Tecnico d'Ufficio** è disciplinata da due distinte parti del codice di procedura civile, quali:

- gli **artt. 61- 64 cod. proc. civ.** del libro I (*disposizioni generali*), titolo I (*degli organi giudiziari*), capo III (*del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice*), a cui simmetricamente corrispondono gli artt. 13- 24 bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
- gli **artt. 191- 201 cod. proc. civ.** del libro II (*del processo di cognizione*), titolo I (*del procedimento davanti al tribunale*), capo II (*dell'istruzione della causa*), sezione III (*dell'istruzione probatoria*), a cui corrispondono gli artt. 89- 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

L'art. 61 cod. proc. civ. riconosce al giudice la facoltà di farsi **assistere**, nel corso di una qualunque fase del processo civile, da uno o più "ausiliari", esperti in particolari scienze, formalmente indicati come **"consulenti tecnici"**, qualora risulti necessario accertare fatti che richiedano particolari cognizioni ed elaborazioni scientifiche che esulino dalle conoscenze del giudice e

2. Si precisa che in tutti gli articoli riportati nel documento sono stati esclusi i commi relativi a figure professionali diverse dal Dottore Commercialista e dall'Esperto Contabile.



che non possano essere accertati in base agli elementi ricavabili dagli atti processuali ovvero che richiedano di percepire l'esistenza di elementi (qualitativi e quantitativi) per cui sono necessarie specifiche competenze.

Il **C.T.U.** è chiamato, dunque, a rispondere a uno o più "quesiti", formulati dal Giudice, allo scopo di fornire una valutazione tecnica degli elementi acquisiti, accertare fatti non diversamente accertabili ovvero, qualora richiesto, individuare possibili soluzioni a questioni che necessitano di particolari conoscenze tecniche e non giuridiche.

Più in particolare, il Consulente Tecnico d'Ufficio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62 e 194 cod. proc. civ.:

- deve compiere, da solo o con il giudice, le indagini affidategli;
- deve assistere alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore;
- può chiedere, ove autorizzato, chiarimenti alle parti in causa e assumere informazioni da soggetti terzi;
- può essere chiamato a fornire al giudice eventuali chiarimenti, intervenendo alla discussione della causa in sede di udienza e/o in camera di consiglio.

Tutte le attività del C.T.U., così come inquadrare dagli artt. 62 e 194 cod. proc. civ., rendono ben evidente la naturale funzione della consulenza tecnica: offrire un ausilio al giudice istruttore nella soluzione di questioni che richiedano nozioni di ordine esclusivamente tecnico, limitando il suo operato al mandato ricevuto senza alcuna ingerenza su materie estranee all'incarico peritale e, in ogni caso, **mai attinenti a questioni giuridiche**, di esclusiva competenza dell'organo giudicante e, in quanto tali, al C.T.U. normalmente non attribuibili.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, pertanto, in funzione del mandato ricevuto e sulla base della propria esperienza, deve rilevare e/o accertare, analizzare e discutere i fatti **senza mai eccedere** i limiti imposti dal mandato conferitogli dal giudice istruttore; a quest'ultimo spetterà sempre il compito di trarre le conclusioni giuridiche ritenute più idonee al caso.

Le operazioni peritali devono essere condotte dal C.T.U. nel rispetto dei principi di **onestà e competenza tecnica**, garantiti a condizione che il Consulente Tecnico d'Ufficio, da un lato, analizzi gli elementi e i dati raccolti con la **massima obiettività** e, dall'altro lato, predisponga la relazione finale, fondamentale per il giudice al fine di potere cogliere gli elementi tecnici in relazione ai quali ha ammesso la consulenza tecnica, con una più che **adeguata chiarezza espositiva**.

Alle indagini peritali condotte dal C.T.U., da solo o con il giudice, le parti potranno prendervi parte personalmente ovvero per mezzo dei loro consulenti tecnici di parte o legali.

È bene chiarire che, di norma, l'attività del C.T.U., così come delineata dagli artt. 61, 62 e 194 cod. proc. civ., non rappresenta un mezzo di prova in senso proprio e non può essere considerata sostitutiva dell'onere probatorio che incombe sulle parti in causa ma rappresenta un mezzo istruttorio a disposizione del giudice affinché egli possa essere opportunamente coadiuvato, qualora ne ravvisi la necessità, da soggetti che dispongano di specifiche competenze.

Tale regola di carattere generale prevede, tuttavia, delle eccezioni. Per tale ragione è opportuno individuare due distinte tipologie di consulenze tecniche:



- la consulente tecnica “deducente”, che si ha ogni qual volta il giudice affidi al C.T.U. l’incarico di valutare fatti già accertati o dati preesistenti, attribuendo, così, alle indagini peritali il ruolo di “**mezzo istruttorio**”. Tipico esempio di una consulenza tecnica “deducente” è rappresentato dalle indagini peritali volte alla individuazione delle disposizioni fiscali e contabili vigenti e alla loro corretta applicazione, in un determinato arco temporale, da parte di un determinato soggetto economico;
- la consulenza tecnica “percipiente”, che si verifica ogni qual volta il giudice affidi al C.T.U. l’incarico di accertare fatti non altrimenti verificabili se non con l’impiego di tecniche o conoscenze particolari; in questo caso - e solo in questo caso - la consulenza tecnica costituirà una “**fonte diretta di prova**” e sarà, pertanto, utilizzabile nel corso del processo civile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita. Tipico esempio di una consulenza tecnica “percipiente” è rappresentato dalle indagini peritali volte alla quantificazione di un danno.

Le risultanze di una Consulenza Tecnica d’Ufficio, sia essa “deducente” ovvero “percipiente”, **non** sono in alcun caso **assimilabili** a una sentenza **né** tantomeno la figura del C.T.U. è **equiparabile** a quella di un giudice; non a caso, le conclusioni a cui perviene il Consulente Tecnico d’Ufficio **non sono vincolanti** per il giudice che ha disposto l’indagine peritale e neppure per le parti in causa; il che consente al giudice istruttore di potersi discostare, anche sensibilmente, dai risultati raggiunti dal C.T.U., pur dovendo in questi casi, secondo la giurisprudenza prevalente, motivare il proprio dissenso al fine di evitare di incorrere nel vizio di difetto di motivazione.

Vale la pena, infine, segnalare che anche le parti in causa hanno la possibilità di chiedere l’ammissione di una Consulenza Tecnica d’Ufficio; spetterà soltanto al giudice decidere se accogliere o meno tale richiesta, senza che un eventuale rigetto della istanza, ancorché promossa da tutte le parti in causa, possa essere censurata e pur essendo (anche in questo caso) necessario che l’eventuale provvedimento negativo del giudice sia adeguatamente motivato.



3. L'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO

ARTICOLO 13 disp. att. cod. proc. civ. (in vigore dal 18 ottobre 2022)

1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.

2. L'albo è diviso in categorie.

3. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medicochirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24bis.

~~~

#### **ARTICOLO 14 disp. att. cod. proc. civ. (in vigore dal 18 ottobre 2022)**

*1. L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dall'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.*

*2. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.*

*3. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.*

*4. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.*

~~~

ARTICOLO 15 disp. att. cod. proc. civ. (in vigore dal 18 ottobre 2022)

1. Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

2. (...)

3. Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

4. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.

5. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla noti-



ficazione, al comitato previsto nell'articolo 5.

6. Con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento.

7. Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall'albo.

~~~

**Art. 24 bis disp. att. (in vigore dal 18 ottobre 2022)**

*1. Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all'articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.*

*2. L'elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.*

~~~

Art. 3 D.M. 109/2023 "Contenuto dell'albo" (in vigore dal 26 agosto 2023)

1. Nell'albo sono sempre comprese le categorie indicate nell'allegato A, con i relativi settori di specializzazione. Per ciascun consulente, nell'albo sono indicati:

- a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;*
- b) il titolo di studio conseguito;*
- c) l'ordine o il collegio professionale cui è iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;*
- d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;*
- e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;*
- f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico;*
- g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revoca.*

2. Nell'ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.

~~~

**Art. 4 D.M. 109/2023 "Requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici" (in vigore dal 26 agosto 2023)**

*1. Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni di attuazione, possono essere iscritti nell'albo coloro che:*

- a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;*



- b) *sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;*
- c) *sono di condotta morale specchiata;*
- d) *sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;*
- e) *hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.*

*2. Ai fini del comma 1, lettera a), il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.*

*3. Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall'associazione di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l'aspirante.*

*4. Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.*

*5. In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:*

- a) *possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purchè l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;*
- b) *possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;*
- c) *conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.*

*6.(...)*

*7. L'aspirante può essere iscritto, nell'ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.*

*8. Ai fini dell'iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica è valutata dal comitato.*

L'albo **permanente** dei Consulenti Tecnici d'Ufficio identifica l'insieme degli ausiliari tecnici di cui il giudice può avvalersi ai sensi dell'artt. 61 e ss. cod. proc. civ.; è regolamentato dagli artt. 13-24 *bis* delle disposizioni per attuazione del codice civile<sup>3</sup> e dal Decreto n. 109 del 4 agosto

<sup>3</sup> Il codice di procedura civile contiene le disposizioni atte a garantire alla popolazione la tutela dal giudice nel presupposto che un diritto





2023 emanato dal Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico<sup>4</sup>, che rappresenta, alla data di pubblicazione del presente documento, il provvedimento più recente in materia di disciplina dell'albo stesso.

Il D.M. 109/2023 ha statuito che l'albo dei C.T.U. operi **esclusivamente** in modalità telematica.

Secondo quanto disposto dall'art. 13 disp. att. cod. proc. civ. e dall'art. 4 D.M. 109/2023, possono essere iscritti all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio coloro che sono:

- a) iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
- b) in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- c) di condotta morale specchiata;
- d) dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
- e) in possesso della residenza anagrafica o domicilio professionale (ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526) nel circondario del Tribunale presso cui è istituito l'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio.

È inoltre richiesta la regolarità degli obblighi contributivi e previdenziali, quale elemento strettamente attinente al requisito della moralità.

L'albo dei C.T.U. è tenuto da un **Comitato**, composto da un presidente, ossia dal Presidente del Tribunale territorialmente competente, e da due membri, quali il Procuratore della Repubblica e un Professionista iscritto, nel caso di specie, all'albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e designato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili<sup>5</sup>.

Ogni membro ha diritto di voto; il Comitato decide a maggioranza.

Al Comitato, inoltre, è demandato l'incarico di **revisionare ogni due anni la composizione dell'albo** al fine di rimuovere i nominativi di coloro per i quali nel frattempo siano venuti meno i requisiti previsti dall'art. 15 disp. att. cod. proc. civ.; tale attività è preceduta dall'invio a ciascun iscritto, da parte del segretario del Comitato o dell'ordine professionale di riferimento, di una richiesta di conferma dei requisiti stessi da restituire telematicamente entro il termine ivi indicato.

Tra i requisiti richiesti dall'art. 4 D.M. 109/2023 per potere essere iscritti all'albo dei C.T.U. vi è, peraltro, quello della **"speciale competenza tecnica"**, di recente introduzione: tale competenza è riconosciuta quando l'attività professionale, con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione indicato, sia stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo. La prova del possesso di tale requisito deve essere, pertanto, **rigorosa** e richiede una **verifica**, da parte dell'organo a ciò preposto, quanto il più possibile oggettiva.

sia stato minacciato o violato. Le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile contengono le disposizioni atte a individuare le persone qualificate a garantire tale tutela (come, a esempio, a quale giudice rivolgersi, a quale cancelliere depositare l'atto ufficiale e/o a quale CTU il giudice potrà rivolgersi per la risoluzione di questioni tecniche che esulano dalle sue competenze ma che risultano necessarie per potere decidere in merito alla causa che gli è stata assegnata) e la tipologia di atti ufficiali che dovranno, di volta in volta, essere predisposti. Le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono organizzate nella stessa sequenza di argomenti riportata nel codice di procedura civile.

<sup>4</sup> Il D.M. 190/2023 individua, in particolare: i) le ulteriori categorie dell'albo dei C.T.U. e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria; ii) i requisiti per l'iscrizione all'albo; iii) la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 13, co. 4, e 24 bis disp. att. cod. proc. civ.

<sup>5</sup> Il professionista facente parte del Comitato è sempre designato dal consiglio dell'ordine (qualora esista un albo professionale), dal collegio di categoria (qualora non sussista un albo professionale) o dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (nell'ipotesi di periti estimatori) a cui appartiene l'aspirante che ha presentato l'istanza di iscrizione all'albo dei C.T.U.



In mancanza di tale condizione (ossia l'esercizio dell'attività professionale per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo) il requisito della "speciale competenza tecnica" è riconosciuto al verificarsi di almeno due delle seguenti circostanze:

- il possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitario, sempre a condizione che il candidato sia iscritto da almeno cinque anni al relativo ordine, collegio o associazione professionale;
- il possesso di un adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
- il conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, purché rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

Il Ministero della Giustizia ha istituito, a partire dal 2023, un apposito portale, denominato **"Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale"**<sup>6</sup>, a cui è possibile accedere, tramite identità digitale, per:

- la presentazione dell'istanza di iscrizione all'albo in due specifiche finestre temporali ( 1° marzo/30 aprile e 1° settembre/ 31 ottobre di ciascun anno);
- la gestione della propria posizione, se già iscritti all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio;
- la consultazione dell'albo/elenco nazionale degli ausiliari (C.T.U. e/o periti);
- la consultazione del manuale operativo.

In accoglimento alle istanze del CNDCEC, il Ministero della Giustizia consente ora ai richiedenti di certificare la documentazione a corredo dell'istanza con dichiarazioni sostitutive ex art. 46 D.P.R. 445/2000 in luogo degli originali.

Si ricorda infine che la Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione ha predisposto e messo a disposizione sul sito dell'Ordine<sup>8</sup>, con la collaborazione dell'AICPC - Associazione Italiana CTU e Periti Contabili, un apposito video *tutorial* che assiste l'utente, passo dopo passo, nella presentazione della domanda di iscrizione.

<sup>6</sup> <https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home>

<sup>7</sup> Si precisa che nell'albo C.T.U. sono riportati i nominativi dei soggetti abilitati a cui i giudici possono conferire gli incarichi peritali in ambito civile; i periti, invece, sono i soggetti a cui è possibile assegnare gli incarichi peritali in ambito penale; infine, nell'elenco sono riportati i provvedimenti di nomina dei Consulenti Tecnici d'Ufficio.

<sup>8</sup> <https://odcecroma-vod.teleskill.it/Ext/Videotutorial.html>



## 4. CONCLUSIONI

Nell'ambito dei contenziosi civili, anche a seguito delle disposizioni normative introdotte con la riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), la funzione del Consulente Tecnico d'Ufficio, nel suo ruolo di "ausiliario" del giudice, consente di fornire al giudice quel **sapere specialistico** ritenuto necessario per la risoluzione di problematiche di natura tecnica.

In tale contesto il **Dottore Commercialista** rientra tra le **principali** e più **appropriate** figure in grado di fornire al giudice specifiche e dettagliate conoscenze in ambito fiscale, contabile, societario, fallimentare e del lavoro, a seconda della fattispecie concreta che, di volta in volta, si configura.

Con il *Paper* n. 1 la Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione si pone l'obiettivo di **descrivere**, anche sulla base dell'esperienza maturata sul campo, gli **elementi fondamentali** per lo svolgimento degli incarichi peritali d'ufficio nel processo civile, con specifico riguardo alla iscrizione all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio.

Tutti elementi, questi, che pongono le basi per una adeguata conoscenza delle principali disposizioni normative e regolamentari che, allo stato, caratterizzano le diverse fasi di cui si compongono le attività peritali demandate dal giudice al C.T.U. nell'ambito del processo civile.

Al *Paper* n. 1 seguiranno ulteriori elaborati, predisposti sempre a cura della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione, indirizzati a fornire, di volta in volta, elementi utili per meglio inquadrare le principali disposizioni normative e professionali allo stato vigenti in relazione al ruolo del C.T.U. nell'ambito del processo civile.



**La Consulenza Tecnica d'Ufficio  
nel processo civile dopo  
la Riforma Cartabia**

**La nomina, la formulazione dei quesiti,  
l'astensione, la ricusazione  
e l'accettazione dell'incarico**

**(Paper n. 2 – Gennaio 2025)**





A cura della

**Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

*Elaborato da:*

*Massimo Amadio*

*Caterina Destriere*

*Emiliano Marocco*

*Roberta Senni*

**Composizione della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione**

*Massimo Amadio - Presidente*

*Caterina Destriere - Vice Presidente*

*Noemi Menichetti - Vice Presidente*

*Componenti:*

Pietro Belgiglio

Carmine Colella

Carmine Delle Donne

Walter Emili

Vincenzo Galluzzo

Carlo Gandolfi

Rosario Alfio Gulino

Luca Ilardi

Andrea Liparata

Emiliano Marocco

Tommaso Mililli

Claudio Papini

Eufemia Pasqua

Caterina Rinaldi

Patrizio Rota

Elisabetta Russo

Giorgio Russo

Fabrizio Salerno

Roberta Senni

Gianluca Spada



## SOMMARIO

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. PREMESSA</b>                                                                         | <b>24</b> |
| <b>2. LA NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO<br/>E LA FORMULAZIONE DEI QUESITI</b>     | <b>25</b> |
| <b>3. L'ASTENSIONE E LA RICUSAZIONE DEL CONSULENTE<br/>TECNICO D'UFFICIO</b>               | <b>29</b> |
| <b>4. L'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO: IL GIURAMENTO<br/>DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO</b> | <b>31</b> |
| <b>5. CONCLUSIONI</b>                                                                      | <b>33</b> |



## 1. PREMESSA

La Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma prosegue, con il *Paper* n. 2, l'attività volta alla individuazione dei più rilevanti elementi che caratterizzano il ruolo dell'“ausiliario” del giudice nel processo civile.

L'evoluzione della normativa relativa alla figura del **Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.)** nel processo civile, anche a seguito delle disposizioni introdotte con il **D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150**, noto come **riforma Cartabia**, rende, infatti, opportuno fornire un quadro di riferimento in ordine ai più rilevanti elementi che caratterizzano il ruolo dell'“ausiliario” del giudice nel processo civile.

Il **Paper n. 2**, muovendo dalle disposizioni normative allo stato vigenti e tenendo conto dell'esperienza maturata dai componenti della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, si pone l'obiettivo di fornire sinteticamente ai Colleghi, siano essi già esperti ovvero intenti ad avvicinarsi per la prima volta alle attività proprie di un C.T.U., le linee-guida per lo svolgimento degli incarichi peritali d'ufficio nel processo civile, con specifico riguardo alla nomina del Consulente Tecnico d'Ufficio, alla formulazione del/dei quesito/i, agli istituti dell'astensione e della ricusazione e all'accettazione dell'incarico.

Il tutto nel quadro delineato dalla riforma Cartabia, finalizzato, in sede di processi civili, tra l'altro, ad assicurare una maggiore celerità e semplificazione, eliminando strumenti obsoleti o di limitato ausilio per il giudice e **rafforzando** quelli che, nel tempo, si sono concretamente dimostrati di supporto, come nel caso del Consulente Tecnico d'Ufficio.



## 2. LA NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E LA FORMULAZIONE DEI QUESITI

### **ARTICOLO 22 disp. att. cod. proc. civ. (in vigore dal 1° marzo 2023)**

1. Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l'incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto.

2. Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento è comunicato al presidente del tribunale.

3. Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. L'incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo è conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente della corte di appello.

~~~

ARTICOLO 61 cod. proc. civ. "Consulente tecnico" (in vigore dal 10 giugno 1942)

1. Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

2. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice.

~~~

### **ARTICOLO 191 cod. proc. civ. "Nomina di consulente tecnico" (in vigore dal 18 ottobre 2022)**

1. Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.

2. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

~~~

ARTICOLO 201 cod. proc. civ. "Consulente tecnico di parte" (in vigore dal 21 aprile 1942)

1. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

2. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Gli artt. 61 e 191 cod. proc. civ. prevedono che il giudice istruttore, se necessario, possa avvalersi dell'ausilio di uno o più C.T.U. per la risoluzione di questioni che richiedono nozioni di ordine tecnico, a condizione che tali questioni non riguardino aspetti giuridici, poichè di esclusiva competenza dell'organo giudicante e, in quanto tali, normalmente non attribuibili al C.T.U.



Ai sensi del combinato disposto dagli art. 22 disp. att. cod. proc. civ. e 61 cod. proc. civ., l'incarico peritale:

- **deve** essere *“normalmente”* affidato a un soggetto iscritto nell'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio. La norma, pertanto, **privilegia** la nomina del C.T.U. tra gli iscritti nell'albo **permanente** dei Consulenti Tecnici d'Ufficio, regolamentato dagli artt. 13-24 *bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e dal Decreto n. 109 del 4 agosto 2023 emanato dal Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico (ossia, alla data di pubblicazione del presente documento, il Decreto ex art. 13, co. 4, disp. att. cod. proc. civ.). Il C.T.U. scelto tra gli iscritti all'albo del C.T.U. è **obbligato** ad accettare l'incarico assegnatogli ai sensi dell'art. 63 cod. proc. civ. a meno che, come si vedrà a breve, non vi siano giustificati motivi per formulare una istanza di astensione;
- **può** essere affidato a un esperto iscritto in albi di altri tribunali o non iscritto nell'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio; in tali casi, il giudice istruttore è **obbligato** a comunicare tale decisione al Presidente del Tribunale e a fornire adeguata motivazione circa la sua scelta, da considerarsi, in ogni caso, discrezionale.

Solo in caso di *“grave necessità”* o qualora *“la legge espressamente lo prevede”* l'art. 61 cod. proc. civ. consente al giudice di potere nominare più consulenti tecnici e, dunque, di disporre di un *pool* di esperti dalla cui esperienza potere trarre le conclusioni ritenute più rispondenti all'incarico peritale assegnato.

Nei casi di nomina di più consulenti tecnici, il giudice dovrà in ogni caso esplicitare nel provvedimento di nomina quale sia la *“grave necessità”* o la disposizione di legge in funzione della quale ritiene di procedere alla nomina di più consulenti.

È assai frequente, peraltro, che la nomina di più C.T.U. sia associata alla formulazione di più quesiti ovvero alla formulazione di un unico quesito che coinvolga più materie. Inoltre, al C.T.U., ove l'incarico sia dallo stesso ritenuto di particolare complessità, può essere consentito di chiedere al giudice istruttore di essere affiancato, per lo svolgimento delle attività peritali assegnati, da propri collaboratori o da un coadiutore per l'espletamento dell'incarico conferito.

Una volta individuato il soggetto a cui affidare l'incarico, l'art. 191 cod. proc. civ. statuisce che il giudice istruttore, con apposita ordinanza:

- nomini il C.T.U., fornendo generalmente anche una breve motivazione delle ragioni poste a fondamento dell'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio;
- formuli il/i quesito/i da assegnare al C.T.U.;
- fissi l'udienza nella quale il C.T.U. dovrà comparire (per l'affidamento dell'incarico e il giuramento di rito);
- fissi il termine ex art. 201 cod. proc. civ. per la nomina di propri consulenti tecnici di parte.

La formulazione del quesito (o dei quesiti) già con l'ordinanza di nomina del C.T.U. e, dunque, prima del giuramento di rito dal parte del Consulente Tecnico d'Ufficio, riveste un ruolo di particolare rilevanza poiché consente, da un lato, di **informare preventivamente** il C.T.U. dell'oggetto delle indagini peritali che è chiamato a svolgere e, dall'altro lato, di **anticipare** all'udienza di giuramento eventuali proposte di modifica e/o integrazione del quesito peritale da parte dello stesso C.T.U. o anche delle parti coinvolte nel giudizio.



È proprio la fase della formulazione del quesito (o dei quesiti), infatti, che consente di delineare l'ambito di svolgimento dell'incarico peritale; è, dunque, **essenziale** che il quesito non sia generico ma risulti **chiaro e preciso** al fine di evitare, in fase di svolgimento delle operazioni peritali, il sorgere di difficoltà connesse alla impossibilità di definire, con ragionevole certezza, il perimetro delle indagini affidate al C.T.U. oltre che eventuali "sconfinamenti" da parte del C.T.U. oltre i limiti del mandato che il giudice istruttore ha inteso in concreto affidargli.

Ancora, l'art. 191 cod. proc. civ., nel prevedere che il giudice istruttore con l'ordinanza di nomina del C.T.U. provveda a formulare il quesito (o i quesiti), consente a quest'ultimo, qualora ritenuto opportuno e ferma la sua piena discrezionalità in ordine alla formulazione del quesito, di potere avviare, in contraddittorio tra lo stesso C.T.U. e le parti, un **confronto** anche sul contenuto del quesito al fine di evitare attività in concreto non eseguibili dal C.T.U. da un punto di vista tecnico.

Al giudice istruttore, infatti, è riconosciuta la facoltà di modificare e/o integrare il quesito, qualora ne ravvisi la necessità, anche successivamente alla originaria formulazione dello stesso, con l'ordinanza di cui all'art. 191 cod. proc. civ.

Si segnala, infine, che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 201 cod. proc. civ., con l'ordinanza di nomina del C.T.U. di cui all'art. 191 cod. proc. civ. il giudice assegna alle parti un termine entro cui procedere alla nomina di un proprio **consulente tecnico di parte (C.T.P.)**; le parti hanno, dunque, la **facoltà** – e non l'obbligo – di nominare un esperto che possa assisterle e rappresentarle nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali. Sovente, il termine concesso dal giudice istruttore per la nomina dei C.T.P. si estende fino alla data di avvio delle operazioni peritali, con l'obbligo in capo alle parti di dare indicazione alla cancelleria del tribunale, alle controparti e al C.T.U., dei riferimenti dei C.T.P. nominati



3. L'ASTENSIONE E LA RICUSAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

ARTICOLO 51 cod. proc. civ. "Astensione del giudice" (in vigore dal 19 marzo 2004)

1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) *se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) *se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3) *se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*
- 4) *se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
- 5) *se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*

2. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

~~~

#### **ARTICOLO 63 cod. proc. civ. "Obbligo di assumere l'incarico e ricazione del consulente" (in vigore dal 21 aprile 1942)**

*1. Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.*

*2. Il consulente può essere ricasato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51.*

*3. Della ricazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.*

~~~

ARTICOLO 192 cod. proc. civ. "Astensione e ricazione del consulente" (in vigore dal 21 aprile 1942)

1. L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.

2. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

3. Questi provvede con ordinanza non impugnabile.



La cancelleria del tribunale che ha provveduto alla nomina del Consulente Tecnico d'Ufficio, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. civ., deve:

- **notificare** l'ordinanza di nomina del C.T.U. ex art. 191 cod. proc. civ.;
- invitare il C.T.U. a **"comparire"** all'udienza di giuramento fissata dal giudice istruttore ex art. 191 cod. proc.

La notifica dell'ordinanza e l'invito a comparire dovrebbero essere effettuate dalla cancelleria in tempo utile per consentire al C.T.U. e alle parti di valutare, prima dell'udienza fissata per il giuramento di rito, rispettivamente, le ipotesi di astensione e ricusazione.

Con riguardo all'istituto dell'**astensione**, il C.T.U. che non intenda svolgere l'incarico assegnato, una volta ricevuta la notificata dell'ordinanza di nomina (con l'invito a comparire), **potrà**, entro il termine di 3 giorni dall'udienza prevista per il giuramento di rito:

- se iscritto all'albo dei C.T.U. e pur essendo obbligato ad accettare l'incarico ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. proc. civ., **astenersi** dalla sua accettazione mediante apposita istanza con cui dovrà fornire **obbligatoriamente** indicazione del motivo che giustifichi la sua istanza di astensione;
- se non iscritto all'albo dei C.T.U. ovvero se iscritto a un albo diverso da quello territorialmente competente, **astenersi** mediante denuncia **senza alcun obbligo** di giustificato motivo.

Le disposizioni normative, pertanto, non prevedono in capo al C.T.U., indipendente dalla sua "provenienza", alcun obbligo di astensione ma semplicemente, secondo quanto previsto dall'art. 192 cod. proc. civ., **la possibilità di astenersi** senza, dunque, che siano individuati casi specifici di astensione obbligatoria.

È comunque raccomandabile che il C.T.U. nominato valuti attentamente la possibilità di astenersi dall'incarico affidatogli qualora:

- siano venuti meno i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo dei C.T.U. ovvero nel proprio ordine professionale di appartenenza;
- abbia prestato la propria attività professionale in favore ovvero sia dipendente di una delle parti in causa;
- abbia un legame di parentela o di coniugio con una delle parti in causa;
- sia stato in precedenza nominato consulente di una delle parti in causa, anche se con riguardo a profili diversi da quelli oggetto dell'accertamento peritale.

Qualora il C.T.U. non si presenti all'udienza di giuramento e non abbia presentato alcuna istanza/denuncia di astensione ovvero una dichiarazione di impossibilità temporanea a comparire all'udienza, il giudice dovrà, d'ufficio, verificare la regolarità della notifica. Se l'ordinanza di nomina non è stata correttamente notificata, il giudice istruttore dovrà disporre una nuova comunicazione al C.T.U.; se, invece, l'ordinanza di nomina è stata notificata correttamente, il giudice dovrà informare il Presidente del Tribunale della mancata comparizione del Consulente Tecnico d'Ufficio per la valutazione delle eventuali conseguenze disciplinari e per la contestazione dell'illecito in capo al C.T.U.

Per quanto concerne, invece, l'istituto della **ricusazione**, le parti, sempre entro 3 giorni dall'udienza prevista per il giuramento di rito, possono produrre, mediante **ricorso**, apposita **istanza di ricusazione del C.T.U.** esclusivamente qualora ricorra una delle condizioni espressamente



previste dall'art. 51 cod. proc. civ. nelle ipotesi di astensione del giudice e, dunque, nell'ipotesi in cui il Consulente Tecnico d'Ufficio:

- abbia interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- sia (ovvero lo sia il coniuge) parente fino al quarto grado, o convivente o commensale abituale di una delle parti o di uno dei difensori;
- abbia (ovvero abbia il coniuge) causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o con uno dei difensori;
- abbia dato consiglio o prestato patrocinio nella causa o deposto in essa come testimone, oppure ne abbia conosciuto come arbitro o vi abbia prestato assistenza come consulente tecnico;
- sia tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti, amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa;

ovvero

- qualora sussistano gravi ragioni di convenienza.

Le ipotesi di ricusazione del C.T.U. possono essere fatte valere, secondo la giurisprudenza prevalente, soltanto nei termini indicati dall'art. 192 cod. proc. civ. (ossia entro 3 giorni dall'udienza prevista per il giuramento di rito); diversamente, resta preclusa alle parti la possibilità di fare valere tali ipotesi nel corso delle operazioni peritali e, di conseguenza, l'eventuale situazione di incompatibilità risulterebbe, di fatto, sanata.

Qualora la causa di incompatibilità del C.T.U. sia portata a conoscenza delle parti solo in epoca successiva all'avvio delle operazioni peritali, il giudice istruttore potrà valutare un eventuale provvedimento di rinnovazione delle operazioni peritali ovvero di sostituzione del Consulente Tecnico d'Ufficio ai sensi dell'art. 196 cod. proc. civ. Non è, peraltro, da escludere che, a norma dell'art. 153 cod. proc. civ.⁹, la scoperta di una causa di incompatibilità ex art. 51 cod. proc. civ. in un momento successivo a quello previsto dall'art. 192 cod. proc. civ. (ossia entro 3 giorni dall'udienza prevista per il giuramento di rito) possa comunque consentire alle parti la rimessione in termini per la formulazione dell'istanza di ricusazione.

Le disposizioni concernenti la ricusazione valgono anche nei confronti degli ausiliari del C.T.U. con la precisazione che, qualora le parti vengano informate della presenza di uno o più ausiliari del Consulente Tecnico d'Ufficio in fase di avvio delle operazioni peritali ovvero nel corso del loro svolgimento, appare ragionevole che le parti segnalino prontamente la presenza di (eventuali) cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 192 cod. proc. civ. e, in ogni caso, in un lasso temporale breve.

Si segnala, infine, che sulla istanza/denuncia di astensione e sul ricorso nel caso di ricusazione il giudice, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. civ., dovrà provvedere con apposita ordinanza non impugnabile.

⁹ L'art. 153, co. 2, cod. proc. civ. prevede che: "La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma".



4. L'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO: IL GIURAMENTO DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

ARTICOLO 193 cod. proc. civ. "Giuramento del consulente" (in vigore dal 18 ottobre 2022)

Alla udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma 1.

Il giudice istruttore, ai sensi dell'art. 193 cod. proc. civ., nel corso dell'udienza di comparizione dell'esperto designato **ricorda** al C.T.U. l'importanza delle funzioni assegnate con l'incarico peritale d'ufficio e **riceve** dal C.T.U. il giuramento mediante apposita formula di rito che quest'ultimo è chiamato a recitare (*"Giuro di bene e fedelmente adempiere alle operazioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità"*).

Il giuramento del C.T.U., dunque, precede l'espletamento delle operazioni peritali demandate al Consulente Tecnico d'Ufficio e rappresenta un **atto formale che si celebra con particolare ritualità** e con il quale il giudice attesta la veridicità dell'affermazione del C.T.U. di *"bene e fedelmente adempiere"* all'incarico che assume con la consulenza assegnata.

Sempre con riguardo al giuramento del C.T.U., secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente:

- il giuramento può essere prestato dal C.T.U. anche successivamente e comunque entro il deposito della relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio (ossia l'ultimo termine previsto dall'art. 195, co. 3, cod. proc. civ.);
- l'omesso giuramento, qualora sia dovuto a una mera dimenticanza del C.T.U. o del giudice istruttore, non determina la nullità assoluta della Consulenza Tecnica d'Ufficio, poiché il giuramento non è previsto a pena di nullità, e, dunque, risulta quantomeno sanabile (entro il deposito della relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio ex art. 195, co. 3, cod. proc. civ.) se non addirittura qualificabile come una semplice "irregolarità", tale da consentire al giudice di potere tenere conto delle risultanze delle operazioni peritali condotte dall'incaricato nel corso del procedimento giudiziario;
- l'omesso giuramento, qualora sia dovuto al rifiuto di adempiere all'incarico peritale, equivale al rifiuto del C.T.U. a svolgere l'attività affidatagli dal giudice istruttore che, pertanto, non potrà assegnare al C.T.U. il quesito formulato. Il rifiuto di prestare giuramento da parte del C.T.U. iscritto negli appositi albi e che non abbia presentato istanza di astensione è, come già anticipato, sanzionabile, su impulso del giudice istruttore, ai sensi dell'art. 366, co. 2, cod. pen. (reclusione fino a sei mesi o multa da euro trenta a cinquecentosedici).

Il C.T.U., inoltre, non sarà chiamato a rinnovare il giuramento qualora, su richiesta del giudice, dovesse rendere chiarimenti (in forma orale o scritta) ovvero depositare un supplemento di consulenza tecnica.



Nel corso dell'udienza di giuramento il Giudice, di concerto con il C.T.U., potrà fornire, trascrivendole a verbale, indicazioni in ordine alla data, l'ora e il luogo di avvio delle operazioni peritali, così da potere procedere all'inizio delle attività peritale senza ulteriore avviso alle parti in causa. In mancanza di tali indicazioni nel corso dell'udienza di giuramento, il C.T.U. dovrà procedere a fornire apposita comunicazione in ordine a data, ora e luogo di avvio delle operazioni peritali da indirizzare al Tribunale e alle parti in causa, per il tramite dei relativi legali.

Sempre nel corso dell'udienza di giuramento il C.T.U. potrà chiedere al Giudice di potersi fare assistere, nello svolgimento delle attività peritali, da propri collaboratori o da un coadiutore. Il giudice, in tali casi, di norma decide immediatamente sulla richiesta del C.T.U., trascrivendone a verbale la relativa decisione.

Con specifico riguardo, poi, al verbale relativo all'udienza di giuramento, si ritiene che lo stesso dovrà essere sottoscritto anche dal C.T.U.; in ogni caso si segnala che l'eventuale mancata appostazione della firma da parte del C.T.U. costituisca, secondo la giurisprudenza prevalente, una semplice irregolarità, senza alcun profilo di invalidità del giuramento stesso, non potendo in alcun modo influire sulle attività processuali a cui si riferisce il verbale e a quelle successive.

Giova altresì segnalare che con la nuova formulazione dell'art. 193 cod. proc. civ. la riforma Cartabia ha introdotto la **facoltà (e non l'obbligo)** per il giudice di sostituire la tradizionale udienza di giuramento del C.T.U. "in presenza" con uno **specifico provvedimento** che prevede:

- l'assegnazione da parte del giudice di un termine per deposito di una dichiarazione del C.T.U. contenente la formula di rito prevista per il giuramento;
- la necessità che tale dichiarazione sia sottoscritta dal C.T.U. con firma digitale;
- la fissazione da parte del giudice dei termini (che si computano, di norma, in giorni naturali consecutivi) previsti per: i) la trasmissione della relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio alle parti in causa; ii) la trasmissione delle osservazioni delle parti al Consulente Tecnico d'Ufficio; iii) il deposito (anteriore alla successiva udienza) della relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio di cui alla lettera *sub* i), delle osservazioni delle parti di cui alla lettera *sub* ii) e di una sintetica valutazione sulle stesse (art. 195, co. 3, cod. proc. civ.).

L'introduzione del meccanismo previsto dall'art. 193, co. 2, cod. proc. civ. trova ragionevolmente la sua origine nella prassi del giuramento "telematico" adottata in epoca pandemica per fare fronte alla necessità di svolgere udienze "figurate" al posto di quelle "tradizionale", nel rispetto delle restrizioni emergenziali in allora previste.

Si segnala, infine, che il giudice, generalmente nel corso dell'udienza di comparizione dell'esperto designato, è solito, pur non trattandosi di un obbligo, stabilire la corresponsione di un anticipo sul compenso in favore del C.T.U. a carico di una o di tutte le parti in causa; qualora le parti non provvedano al versamento dell'anticipo stabilito dal giudice ovvero quest'ultimo non abbia stabilito l'anticipo sul compenso, il C.T.U. **non potrà rifiutarsi di accettare l'incarico ovvero svolgere le attività peritali assegnategli.**



5. CONCLUSIONI

Nell'ambito dei contenziosi civili, anche a seguito delle disposizioni normative introdotte con la riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), la funzione del Consulente Tecnico d'Ufficio, nel suo ruolo di "ausiliario" del giudice, consente di fornire quel **sapere specialistico** ritenuto necessario per la risoluzione di problematiche di natura tecnica.

In tale contesto il **Dottore Commercialista** rientra tra le **principali** e più **appropriate** figure in grado di fornire al giudice specifiche e dettagliate conoscenze in ambito fiscale, contabile, societario, fallimentare e del lavoro, a seconda della fattispecie concreta che, di volta in volta, si configura.

Con il *Paper* n. 2 la Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione si pone l'obiettivo di **descrivere**, anche sulla base dell'esperienza maturata sul campo, gli **elementi fondamentali** per lo svolgimento degli incarichi peritali d'ufficio nel processo civile, con specifico riguardo a:

- la nomina del Consulente Tecnico d'Ufficio e la formulazione del/i quesito/i peritale/i;
- l'astensione e la ricusazione del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- l'accettazione dell'incarico da parte del Consulente Tecnico d'Ufficio.

Tutti elementi, questi, indirizzati a fornire le basi per una adeguata conoscenza delle principali disposizioni normative e regolamentari che, allo stato, caratterizzano le diverse fasi di cui si compongono le attività peritali demandate dal giudice al C.T.U. nell'ambito del processo civile.

Al *Paper* n. 2 seguiranno ulteriori elaborati, predisposti sempre a cura della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione, indirizzati a fornire, di volta in volta, elementi utili per meglio inquadrare le principali disposizioni normative e professionali allo stato vigenti in relazione al ruolo del C.T.U. nell'ambito del processo civile.

**La Consulenza Tecnica d'Ufficio
nel processo civile dopo
la Riforma Cartabia**

Il tentativo di mediazione, le operazioni peritali e il verbale di avvio delle operazioni peritali

(Paper n. 3 – Marzo 2025)



A cura della

Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Elaborato da:

Carmine Delle Donne

Walter Emili

Noemi Menichetti

Composizione della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione

Massimo Amadio - *Presidente*

Caterina Destriere - *Vice Presidente*

Noemi Menichetti - *Vice Presidente*

Componenti:

Pietro Belgiglio

Carmine Colella

Carmine Delle Donne

Walter Emili

Vincenzo Galluzzo

Carlo Gandolfi

Rosario Alfio Gulino

Luca Ilardi

Andrea Liparata

Emiliano Marocco

Tommaso Mililli

Claudio Papini

Eufemia Pasqua

Caterina Rinaldi

Vincenzo Rocco

Patrizio Rota

Elisabetta Russo

Giorgio Russo

Fabrizio Salerno

Roberta Senni

Gianluca Spada



SOMMARIO

1. PREMESSA	38
2. IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE	39
3. LE OPERAZIONI PERITALI E IL VERBALE DI AVVIO DELLE OPERAZIONI PERITALI	41
4. IL VERBALE DI AVVIO DELLE OPERAZIONI PERITALI: FAC SIMILE	44
5. CONCLUSIONI	46



1. PREMESSA

La Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma prosegue, con il *Paper* n. 3, l'attività volta alla individuazione dei più rilevanti elementi che caratterizzano il ruolo dell'"ausiliario" del giudice nel processo civile.

L'evoluzione della normativa relativa alla figura del **Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.)** nel processo civile, anche a seguito delle disposizioni introdotte con il **D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150**, noto come **riforma Cartabia**, rende, infatti, opportuno fornire un quadro di riferimento in ordine ai più rilevanti elementi che caratterizzano il ruolo dell'"ausiliario" del giudice nel processo civile.

Il **Paper n. 3**, muovendo dalle disposizioni normative allo stato vigenti e tenendo conto dell'esperienza maturata dai componenti della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, si pone l'obiettivo di fornire sinteticamente ai Colleghi, siano essi già esperti ovvero intenti ad avvicinarsi per la prima volta alle attività proprie di un C.T.U., le linee-guida per lo svolgimento degli incarichi peritali d'ufficio nel processo civile, con specifico riguardo al tentativo di mediazione, alle operazioni peritali e al verbale di avvio delle operazioni peritali.

Il tutto nel quadro delineato dalla riforma Cartabia, finalizzato, in sede di processi civili, tra l'altro, ad assicurare una maggiore celerità e semplificazione, eliminando strumenti obsoleti o di limitato ausilio per il giudice e **rafforzando** quelli che, nel tempo, si sono concretamente dimostrati di supporto, come nel caso del Consulente Tecnico d'Ufficio.



2. IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE

Art. 185 cod. proc. civ. – Tentativo di conciliazione (in vigore dal 18 ottobre 2022)

1. Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

2. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione, nel rispetto del calendario del processo.

3. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo 474 c.p.c.

Art. 185 bis cod. proc. civ. – Proposta di conciliazione del giudice (in vigore dal 18 ottobre 2022)

1. Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ritorsione o astensione del giudice.

Dalla cornice legislativa riportata emerge che il Giudice può, in ogni stato del processo, sollecitare le parti a tentare la conciliazione o addirittura formulare una proposta conciliativa (artt. 185 e 185 bis cod. proc. civ.); di conseguenza il Consulente Tecnico d'Ufficio **non** è espressamente investito di un potere o di un dovere formale di mediazione poiché tale competenza spetta al Giudice o a organismi di mediazione ex D.lgs. n. 28/2010.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, pertanto, **non** assume il ruolo di mediatore professionale e **non** può imporre, negoziare o gestire gli aspetti di merito della controversia, dovendo lo stesso rimanere:

- terzo e imparziale;
- vincolato ai quesiti tecnici;
- rispettoso del contraddittorio e delle facoltà dei consulenti tecnici di parte (c.d. C.T.P.) (art. 195 cod. proc. civ.).

Tuttavia, la prassi riconosce che l'attività tecnica del C.T.U. possa, di frequente, agevolare le parti nel raggiungere un accordo, fornendo dati e valutazioni utili a ridurre le divergenze, così da svolgere un ruolo **indiretto** di sostegno a un possibile accordo conciliativo.

Può accadere, infatti, che il giudice, dopo avere disposto lo svolgimento della Consulenza Tec-



nica d'Ufficio e nominato il C.T.U., inviti quest'ultimo a "favorire" una composizione bonaria della lite, per esempio, rammentando alle parti, ogni qual volta ne ravvisi la necessità, l'opportunità di addivenire a una composizione bonaria della lite anche sollecitando il confronto tra i C.T.P.

Lo stesso C.T.U. nel corso dei lavori peritali e in modo autonomo può formulare considerazioni tecniche che, di fatto, riducono il margine di divergenza o evidenziare alle parti, ove possibile, i risultati tecnici che possono indurre a una composizione bonaria della lite, così da fornire alle parti una base informativa oggettiva, stimolando, talvolta, un avvicinamento delle posizioni e riducendo incertezze e possibili divergenze interpretative.

In definitiva, dall'esame delle norme e della prassi giudiziaria, si può concludere che il C.T.U.:

- 1. non possiede un obbligo formale di mediazione** tra le parti, poiché la legge non gli attribuisce poteri di conciliazione diretta;
- 2. ha comunque il dovere di svolgere le operazioni peritali con la massima imparzialità**, favorendo il contraddittorio e la trasparenza, principi che — di riflesso — possono agevolare una conciliazione spontanea o sollecitata dal Giudice;
- 3. nei limiti delle proprie competenze tecniche**, può contribuire alla composizione amichevole della lite, fornendo elementi oggettivi e rendendo evidenti i reali contorni del problema, senza violare la propria terzietà. Il C.T.U., inoltre, è sempre soggetto all'obbligo di terzietà, evitando ogni rischio di parzialità o di indebita influenza sul libero convincimento delle parti.

La spinta conciliativa, pertanto, resterà sempre di esclusiva competenza del Giudice (o di un mediatore professionale ex D.lgs. 28/2010) ma al C.T.U. spetterà il compito di **cooperare** affinché l'accertamento tecnico risulti chiaro e condiviso, così da ridurre la distanza tra le parti e facilitare un'eventuale composizione bonaria della lite nel corso delle operazioni peritali ma anche all'esito degli accertamenti tecnici demandati al C.T.U. dal giudice.



3. LE OPERAZIONI PERITALI E IL VERBALE DI AVVIO DELLE OPERAZIONI PERITALI

Art 194 cod. proc. civ. – Lavori peritali ed autorizzazioni del Giudice (in vigore dal 21 aprile 1942)

1. Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

2. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

Art 201 cod. proc. civ. – Nomina del consulente tecnico di parte (in vigore dal 26 novembre 2024)

1. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono depositare la dichiarazione di nomina di un loro consulente tecnico.

2. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, una volta prestato il giuramento di rito, **deve**, di fatto, **garantire già nella fase antecedente all'avvio delle operazioni peritali**, il "contraddittorio" tra le parti, comunicando a tutti il giorno, l'orario e il luogo in cui terrà la prima riunione peritale. Tale adempimento può essere svolto secondo modalità e momenti diversi:

- in sede di udienza di giuramento con apposita trascrizione a verbale, che vale quale formale avviso anche per i C.T.P., se nominati, non essendo necessaria altra comunicazione, poiché si presume noto a tutte le parti in causa;
- in una fase successiva all'udienza di giuramento, con obbligo da parte del C.T.U. di trasmissione dell'avviso di avvio dei lavori peritali a mezzo PEC a tutte le parti (legali e C.T.P. – questi ultimi se già noti potendo (come spesso accade) essere nominati fino all'apertura dei lavori. E' opportuno che, in questi casi, il C.T.U. conservi le ricevute di avvenuta consegna delle PEC alle parti e provveda ad allegarle alla relazione finale, unitamente ai verbali delle riunioni peritali firmati, di volta in volta, dai relativi partecipanti.

Se una o più parti comunicano la loro impossibilità a intervenire alla riunione di avvio delle operazioni peritali e chiedono al C.T.U. di valutare l'opportunità di un rinvio, quest'ultimo può prevedere un differimento della riunione peritale, preferibilmente previo assenso delle altre parti; il rinvio non potrà in ogni caso modificare la scansione temporale dei termini stabiliti *ab origine* dal giudice (ovvero i nuovi termini, nel caso di concessione di proroghe).



Alle riunioni peritali possono partecipare le parti in causa, i loro legali e i rispettivi C.T.P., la cui nomina dovrà essere depositata tramite deposito telematico nel fascicolo di causa e non oltre la data di inizio dei lavori peritali, salvo diversa indicazione del giudice (art. 201 cod. proc. civ.).

In sede di inizio delle operazioni peritali, così come nel corso delle successive riunioni peritali, il C.T.U. deve redigere regolare verbale, nel quale dà atto della presenza dei soggetti intervenuti. Il verbale di avvio dei lavori peritali dovrà sempre essere redatto anche qualora nessuna delle parti del giudizio intervenga alla riunione. In questo caso il C.T.U. riferirà dell'assenza delle parti e trasmetterà, comunque, il verbale alle parti in causa (possibilmente a mezzo PEC o comunque con altre modalità che consentano la verifica della regolare ricezione della comunicazione). Le parti, infatti, si ritiene debbano sempre essere aggiornate all'esito delle riunioni peritali, anche se assenti ingiustificate.

Nel verbale di avvio delle operazioni peritali è consigliabile che il C.T.U. indichi gli estremi della procedura, tra cui:

- il Ruolo Generale e l'anno;
- il Tribunale e la sezione;
- il nominativo del giudice istruttore/collegio giudicante;
- le generalità del C.T.U., tra cui l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), il domicilio fisico (sede studio), l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e il recapito telefonico;
- le generalità delle parti e dei legali nominati, tra cui i loro indirizzi di posta elettronica certificata e ordinaria e i recapiti telefonici;
- le generalità dei C.T.P., se nominati, tra cui i loro indirizzi di posta elettronica certificata e ordinaria e i recapiti telefonici.

Sempre nel verbale di avvio delle operazioni peritali è bene che il C.T.U. riporti il testo del/dei quesito/i assegnato/i e indichi, se preventivamente ed espressamente autorizzati dal giudice, la necessità di acquisizione di documenti, indicando alle parti il termine per la consegna degli stessi.

È altresì opportuno che il C.T.U. riporti a verbale la scansione temporale dei termini assegnati dal Giudice per la trasmissione della bozza alle parti, per la trasmissione delle note critiche al C.T.U. e per il deposito della relazione definitiva; a tali termini ovvero a quelli eventualmente concessi a seguito di apposita istanza di proroga il C.T.U. dovrà attenersi.

Inoltre è consigliabile che il C.T.U. dia atto, sempre in fase di avvio delle operazioni peritali, di avere acquisito, tramite l'accesso al fascicolo telematico, o ricevuto dalle parti la documentazione depositata in atti.

Nel corso delle riunioni peritali il C.T.U. dovrà verbalizzare tutto ciò che le parti intendono riportare e dovrà sempre concedere il diritto di replica a tutti gli intervenuti, al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio.

A seguito della Pandemia da Covid-19 è diventato, peraltro, piuttosto frequente che le riunioni peritali siano organizzate mediante collegamento da remoto. Tale specifica modalità di svolgimento delle riunioni non richiede alcuna preventiva autorizzazione del Giudice in sede di giura-



mento ma si ritiene comunque opportuno valutare la possibilità farne esplicito richiamo già in sede di udienza di giuramento; è, in ogni caso, consigliabile che il C.T.U.:

- utilizzi piattaforme di video conferenza certificate;
- comunichi preventivamente il *link* di collegamento alle parti;
- verbalizzi la modalità di intervento dei partecipanti (ovvero se in presenza fisica o collegati da remoto).

In ogni caso, il C.T.U. dovrà sempre verificare l'identità dei soggetti presenti alle riunioni peritali, anche se tenute tramite collegamento da remoto.

L'esecuzione dell'incarico è personale e non può essere delegata a terzi. Tuttavia, il consulente può avvalersi nel corso delle operazioni peritali di collaboratori per l'espletamento di operazioni materiali, accessorie e strumentali. Inoltre il C.T.U. potrà formulare richiesta, già in fase di giuramento ovvero mediante una successiva istanza di autorizzazione al Giudice, di nomina di un coadiutore. Anche se il C.T.U. è coadiuvato e, in ogni caso, qualora assistito da collaboratori, è bene tenere a mente che l'obbligo di diligenza e perizia nell'espletamento del proprio incarico è sempre in carico al C.T.U. ed è presidiato non solo sotto il profilo della responsabilità disciplinare e civile, ma addirittura dal punto di vista penale nell'ipotesi in cui il C.T.U. incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti¹⁰.

Se le operazioni peritali dovranno proseguire in altra data, è consigliabile che la data della nuova riunione peritale sia, ove possibile, già indicata nel verbale in modo che tutti i presenti ne siano avvertiti. In tal caso non saranno necessarie altre comunicazioni alle parti presenti; per i non presenti, in ogni caso, si dovrà procedere alla formale comunicazione (preferibilmente a mezzo PEC). Nel caso, invece, in cui il C.T.U. decida di fissare una nuova riunione peritale solo dopo lo svolgimento della riunione di avvio delle operazioni peritali, della stessa dovrà fornire alle parti formale comunicazione, preferibilmente a mezzo PEC.

In tutti i casi in cui il C.T.U., per qualsiasi motivo, debba inviare avvisi alle parti (come nel caso della comunicazione della fissazione di una nuova riunione peritale), i legittimi destinatari saranno sempre i legali delle parti costituite (art. 170, comma 1, cod. proc. civ.; cfr. Cass. 27.11.1979, n. 6223). La perizia non è quindi bene espletata se, per esempio, l'avviso di differimento o rinvio delle operazioni è inviato soltanto alla parte personalmente ovvero al C.T.P.

I verbali delle riunioni peritali dovranno essere firmati dal C.T.U. e dai presenti e inviati via posta elettronica (ordinaria e/o certificata) alle parti direttamente, se presenti, ai C.T.P., se nominati, e ai legali delle parti, ove presenti alle operazioni peritali.

¹⁰ Le responsabilità del C.T.U. nel processo civile saranno oggetto di un successivo *Paper* sempre predisposto dalla Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione.



4. IL VERBALE DI AVVIO DELLE OPERAZIONI PERITALI: FAC SIMILE

Nel seguito si riporta un *fac simile* del verbale di avvio delle operazioni peritali, utile per acquisire talune delle informazioni/dati principali da fornire in fase di inizio delle attività peritali.

Si precisa che il documento non esaurisce tutte le casistiche che, di volta in volta, il C.T.U. potrà trovarsi a dovere affrontare e, pertanto, dovrà essere adeguato in funzione dell'incarico conferito dal giudice e delle specifiche esigenze del C.T.U.



TRIBUNALE DI [Città]

Sezione Civile

Procedimento n. R.G. [•]

Giudice Istruttore: [Nome e Cognome]

[Riferimenti Parte attrice] vs [Riferimenti Parte convenuta]

Consulente Tecnico D'Ufficio: [Nome e Cognome]

VERBALE DI INIZIO OPERAZIONI PERITALI

In data [gg/mm/aaaa], presso [luogo in cui si svolgono le operazioni] (*oppure mediante collegamento da remoto, tramite il link [•]*), si è dato avvio alle operazioni peritali concernenti il procedimento n. R.G. [•] tra [riferimenti Parte attrice] e [riferimenti Parte convenuta], [come disposto nel verbale di udienza del •]. Sono a tale scopo presenti:

1. il Consulente Tecnico d'Ufficio: [Nome e Cognome, numero telefonico, indirizzo e-mail ordinaria, indirizzo PEC], nominato/a dal Giudice con ordinanza del [data] [e i suoi collaboratori, nome e cognome, numero telefonico, indirizzo e-mail ordinaria];
2. i Consulenti Tecnici di Parte (se nominati) (*oppure le parti*):
 - o per la Parte attrice: [nome e cognome numero telefonico, indirizzo e-mail ordinaria, indirizzo PEC],
 - o per la Parte convenuta: [nome e cognome numero telefonico, indirizzo e-mail ordinaria, indirizzo PEC];
3. i legali delle parti [se presenti]:
 - o per la Parte attrice: [nome e cognome, indirizzo e-mail ordinaria, indirizzo PEC];
 - o per la Parte convenuta: [nome e cognome, indirizzo e-mail ordinaria, indirizzo PEC].

(Se la data di avvio delle operazioni peritali non è stata fissata in udienza: Il C.T.U. dichiara di aver avvisato le parti in data [gg/mm/aaaa], mediante [PEC, raccomandata A/R, etc.] della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali, come da documentazione che si allega al verbale).

Si dà dunque lettura del/i quesito/i come di seguito trascritto/i:

(*Riportare integralmente i quesiti assegnati dal Giudice*)

Il C.T.U. dà atto di avere acquisito dal fascicolo del procedimento [*oppure di avere ricevuto dalle parti*] la documentazione in atti e riporta il calendario del processo dettato dal Giudice con ordinanza del [gg/mm/aaaa] come di seguito riepilogato:

- o termine fino al [gg/mm/aaaa] per l'invio alle parti della bozza della consulenza tecnica d'ufficio;
- o termine fino al [gg/mm/aaaa] per la trasmissione al C.T.U. delle osservazioni delle parti alla bozza della consulenza tecnica d'ufficio;
- o termine fino al [gg/mm/aaaa] per il deposito della relazione finale.

Le parti dichiarano poi quanto segue:

(*Riportare le dichiarazioni delle parti*)

Il C.T.U., in accordo con le parti, concede loro:

- o termine fino al [gg/mm/aaaa] per l'invio al C.T.U. di una memoria tecnica in ordine al/ai quesito/i (*oppure indicare specifico aspetto di approfondimento richiesto dal C.T.U.*);
- o termine fino al [gg/mm/aaaa] per l'invio al C.T.U. da parte dei C.T.P. (se nominati) di una memoria tecnica di replica in ordine alla memoria tecnica depositata dalla controparte nel termine *sub* 1.

Ricevute le memorie tecniche da ciascuna delle parti, C.T.U. provvedere allo scambio delle stesse nel termine fissato per il loro deposito [*oppure entro il giorno successivo al loro deposito*].

Il presente verbale di inizio operazioni viene letto, approvato dalle parti presenti e dai rispettivi Consulenti Tecnici di Parte e sottoscritto come segue.

[Luogo, data]

[Firme di tutte i presenti]



5. CONCLUSIONI

Nell'ambito dei contenziosi civili, anche a seguito delle disposizioni normative introdotte con la riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), la funzione del Consulente Tecnico d'Ufficio, nel suo ruolo di "ausiliario" del giudice, consente di fornire quel **sapere specialistico** ritenuto necessario per la risoluzione di problematiche di natura tecnica.

In tale contesto il **Dottore Commercialista** rientra tra le **principali** e più **appropriate** figure in grado di fornire al giudice specifiche e dettagliate conoscenze in ambito fiscale, contabile, societario, fallimentare e del lavoro, a seconda della fattispecie concreta che, di volta in volta, si configura.

Con il *Paper* n. 3 la Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione si pone l'obiettivo di **descrivere**, anche sulla base dell'esperienza maturata sul campo, gli **elementi fondamentali** per lo svolgimento degli incarichi peritali d'ufficio nel processo civile, con specifico riguardo a:

- il tentativo di mediazione;
- le operazioni peritali;
- il verbale di avvio delle operazioni peritali.

Al *Paper* n. 3 seguiranno ulteriori elaborati, predisposti sempre a cura della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione, indirizzati a fornire, di volta in volta, elementi utili per meglio inquadrare le principali disposizioni normative e professionali allo stato vigenti in relazione al ruolo del C.T.U. nell'ambito del processo civile.

**La Consulenza Tecnica d'Ufficio
nel processo civile dopo
la Riforma Cartabia**

La relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio

(Paper n. 4 – Maggio 2025)



A cura della

Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Elaborato da:

Vincenzo Galluzzo

Eufemia Pasqua

Caterina Rinaldi

Elisabetta Russo

Composizione della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione

Massimo Amadio - *Presidente*

Caterina Destriere - *Vice Presidente*

Noemi Menichetti - *Vice Presidente*

Componenti:

Pietro Belgiglio

Carmine Colella

Carmine Delle Donne

Walter Emili

Vincenzo Galluzzo

Carlo Gandolfi

Rosario Alfio Gulino

Luca Ilardi

Andrea Liparata

Emiliano Marocco

Tommaso Mililli

Claudio Papini

Eufemia Pasqua

Caterina Rinaldi

Patrizio Rota

Elisabetta Russo

Giorgio Russo

Fabrizio Salerno

Roberta Senni

Gianluca Spada



SOMMARIO

1. PREMESSA	50
2. LA RELAZIONE DEL C.T.U.: INQUADRAMENTO NORMATIVO	51
3. LA STESURA DELLA RELAZIONE DEL C.T.U.	54
4. CONCLUSIONI	57



1. PREMESSA

La Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma prosegue, con il *Paper* n. 4, l'attività volta all'individuazione dei più rilevanti elementi che caratterizzano il ruolo dell'ausiliario del giudice nel processo civile.

L'evoluzione della normativa relativa alla figura del **Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.)** nel processo civile, anche a seguito delle disposizioni introdotte con il **D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150**, noto come **riforma Cartabia**, rende, infatti, opportuno fornire un quadro di riferimento in ordine ai più rilevanti elementi che caratterizzano il ruolo dell'ausiliario del giudice nel processo civile.

Il **Paper n. 4**, muovendo dalle disposizioni normative allo stato vigenti e tenendo conto dell'esperienza maturata dai componenti della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, si pone l'obiettivo di fornire sinteticamente ai Colleghi, siano essi già esperti ovvero intenzionati ad avvicinarsi per la prima volta alle attività proprie di un C.T.U., le linee-guida per lo svolgimento degli incarichi di consulenza tecnica d'ufficio nel processo civile, con specifico riguardo alla predisposizione della relazione del C.T.U.

Il tutto nel quadro delineato dalla riforma Cartabia, finalizzato, in sede di processo civile ad assicurare una maggiore celerità e semplificazione, eliminando strumenti obsoleti o di limitato ausilio per il giudice e **rafforzando** quelli che, nel tempo, si sono concretamente dimostrati di supporto, quali la funzione del Consulente Tecnico d'Ufficio.



2. LA RELAZIONE DEL C.T.U.: INQUADRAMENTO NORMATIVO

ARTICOLO 195 cod. proc. civ. “Processo verbale e relazione” (testo in vigore dal 26 novembre 2024)

1. Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

2. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

3. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

L'art. 195 cod. proc. civ., nel prevedere, ai commi 1 e 2, che le indagini assegnate al C.T.U. possano essere compiute con o senza l'intervento del Giudice, statuisce espressamente che:

- delle indagini peritali si rediga “processo verbale”, qualora siano compiute con l'intervento del Giudice; in questa ipotesi, in genere ormai piuttosto remota, il Giudice potrà anche disporre che il C.T.U. rediga una relazione scritta in ordine alle operazioni peritali compiute;
- il C.T.U. predisponga una relazione, al cui interno dovrà inserire anche le osservazioni e le istanze delle parti in causa, qualora le indagini siano compiute senza l'intervento del Giudice.

Il comma 3 dell'art. 195 cod. proc. civ. disciplina poi, in maniera dettagliata, la fase relativa al **deposito della relazione scritta del C.T.U.**

A tal proposito deve essere rammentato che la riforma del 2009 ha modificato in modo rilevante il **comma 3 dell'art. 195 cod. proc. civ.**, introducendo, nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali, tre distinti termini¹¹:

- un primo termine, entro il quale il C.T.U. è chiamato a inviare alle parti e ai rispettivi consulenti tecnici – i c.d. “CC.TT.PP.” –, se nominati, la **relazione**, completa in tutte le sue parti. L'art. 195, comma 3, cod. proc. civ., fa generico riferimento alla “relazione”, senza mai usare il termine “bozza”, “relazione preliminare” o “relazione finale/definitiva”, ma la prassi professionale è ormai concorde nel ritenere che la relazione a cui si riferisce il

¹¹ Nel regime previgente alla modifica dell'art. 195 cod. proc. civ. del 2009 non era previsto che il C.T.U. fornisse alle parti una “bozza” della propria relazione. Le parti potevano, infatti, legittimamente formulare note critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del C.T.U., atteso che il diritto a intervenire alle operazioni tecniche, anche a mezzo dei propri consulenti, veniva inteso non come diritto a partecipare alle operazioni peritali.



primo termine di cui all'art. 195, comma 3, cod. proc. civ., sia qualificabile come una relazione "preliminare" e, dunque, come una "bozza", ben potendo subire modifiche, anche rilevanti, per opera del C.T.U. all'esito della ricezione delle osservazioni di cui si dirà nel punto che segue;

- un secondo termine, entro il quale le parti possono trasmettere le rispettive **osservazioni in ordine alla relazione "preliminare"**. Il meccanismo introdotto con la riforma del 2009 impone pertanto ai consulenti di parte, se nominati, ovvero alla parte stessa – ferma in ogni caso restando la facoltà concessa alle parti di produrre, nel corso dei lavori peritali, memorie tecniche al C.T.U. –, osservazioni tecniche alla "bozza";
- un ultimo termine, antecedente all'udienza fissata dal Giudice, entro il quale il C.T.U. deve depositare alle parti la **relazione "finale"**, che dovrà tenere conto anche delle osservazioni delle parti alla relazione "preliminare". La relazione "finale" potrà, pertanto, potenzialmente differire rispetto alla relazione "preliminare" a seconda che il C.T.U. ritenga di dovere condividere le osservazioni delle parti alla "bozza".

Le parti, potranno comunque ribadire le loro eventuali osservazioni alla C.T.U. sia nel corso dell'udienza fissata dal Giudice per l'esame della relazione – anche chiedendo, se necessario, la convocazione del C.T.U. per chiarimenti – sia con le memorie conclusionali. Il che, evidentemente, attribuisce particolare rilevanza alle osservazioni tecniche che le parti possono formulare e trasmettere al C.T.U., ai sensi dell'art. 195 **cod. proc. civ.**, prima del deposito della relazione "finale".

In sostanza, la riforma del 2009 garantisce, nella fase conclusiva della consulenza tecnica di ufficio, un **contraddittorio tecnico** tra le parti e il C.T.U. e, pertanto, riconosce **un diritto alla difesa "tecnica"** anche nella fase della predisposizione della relazione del C.T.U. da sottoporre al Giudice. Il che è reso possibile mediante:

- il formale riconoscimento di un confronto delle parti con il C.T.U. previsto dall'art. 195 cod. proc. civ., che le parti potranno esplicitare, ai sensi dell'art. 201 cod. proc. civ., anche per mezzo dei CC.TT.PP. previamente nominati. Ciò consente alle parti, almeno astrattamente, di potere incidere in concreto sulle risultanze della C.T.U., giacché al consulente è riservata la possibilità, sulla scorta delle osservazioni ricevute, di tenere conto nella relazione "finale", qualora ritenuto opportuno, delle specifiche criticità rilevate dalle parti, modificando le conclusioni esposte nella relazione "preliminare";
- il dovere del C.T.U. di dare evidenza ed esaminare gli specifici rilievi formulati dalle parti, come imposto dall'art. 195 cod. proc. civ.

Peraltro, l'introduzione dei tre passaggi temporali ex art. 195 cod. proc. civ., comma 3, consente:

- al Giudice di **verificare**, da un lato, il percorso logico seguito dal C.T.U. nello svolgimento dell'attività peritale e, dall'altro lato, il "grado di affidabilità" della relazione "finale";
- la riduzione e la razionalizzazione dei **tempi di espletamento della C.T.U.**, atteso che alle note critiche all'elaborato peritale eventualmente formulate dalle parti è concesso spazio in una fase antecedente al deposito della relazione "finale". Ciò consente al Giudice di essere a conoscenza dei principali rilievi delle parti nei confronti dell'elaborato peritale e delle considerazioni formulate dal C.T.U. in ordine alla stessa già prima dell'udienza prevista dall'art. 195 cod. proc. civ. e, dunque, di disporre di informazioni utili alla valutazione delle richieste di eventuali chiarimenti/integrazioni.



Deve al contempo essere segnalato che i termini indicati nell'art. 195 cod. proc. civ. hanno carattere ordinatorio e non perentorio, in quanto possono essere prorogati dal giudice in presenza di giustificati motivi illustrati dal C.T.U. mediante apposita istanza da depositare prima della scadenza del termine originario. A ciò si accompagna la **facoltà** per le parti di formulare considerazioni critiche (anche scritte) sull'operato del C.T.U. in un **momento successivo** del procedimento (ovvero nel corso dell'udienza di cui all'art. 195 cod. proc. civ. e/o con le memorie conclusive) rispetto al secondo termine riconosciuto dal comma 3 dell'art. 195 cod. proc. civ.

Inoltre, i termini di cui all'art. 195, comma 3, cod. proc. civ., non sono soggetti in automatico alla sospensione feriale dei termini processuali.

Il mancato rispetto dei termini ex art. 195 cod. proc. civ. si ritiene, peraltro, che non determini la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, potendo comunque costituire un grave motivo per la sostituzione del C.T.U. ai sensi dell'art. 196 cod. proc. civ. o per la riduzione del compenso ai sensi dell'art. 52 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.



3. LA STESURA DELLA RELAZIONE DEL C.T.U.

La relazione “finale” del C.T.U. rappresenta, di fatto, il **completamento delle operazioni peritali**; con essa, infatti, il C.T.U. fornisce al Giudice, in modo motivato, completo e documentato, le risposte attinenti (esclusivamente) al/i quesito/i assegnato/i.

La relazione “finale” del C.T.U. deve essere depositata per via telematica come documento informatico e sottoscritta dal C.T.U. in formato digitale; è, peraltro, ancora piuttosto frequente che il Giudice chieda al C.T.U. di volere provvedere anche al deposito cartaceo della consulenza, quale “copia di cortesia”.

Anche dopo il deposito della relazione, il C.T.U. rimane a disposizione del Giudice per ulteriori attività (quali ad esempio eventuali chiarimenti ex art. 196 cod. proc. civ.), e il suo incarico potrà considerarsi formalmente concluso solo con la definizione del processo, pur essendo nella sostanza terminato con il deposito della relazione “finale” ovvero delle eventuali integrazioni richieste.

Circa le caratteristiche e la struttura della relazione (“preliminare” e “finale”) del C.T.U., il codice di procedura civile non prevede regole codificate nella stesura dell’elaborato né individua uno schema preordinato. Questa Commissione ritiene comunque auspicabile che la relazione contenga (quantomeno) le seguenti indicazioni:

- a) l’oggetto dell’incarico;
- b) la sintesi dei fatti oggetto di causa;
- c) la documentazione esaminata;
- d) la sintesi dello svolgimento delle operazioni di consulenza tecnica;
- e) l’esame del quesito e della metodologia applicata nell’espletamento dell’incarico;
- f) gli esiti delle verifiche richieste;
- g) le osservazioni delle parti alla “bozza”¹²;
- h) le conclusioni;
- i) l’elenco allegati.

Nel seguito si riportano alcune brevi considerazioni in ordine a ciascuno degli elementi elencati (a cui se ne potrebbero aggiungere altri anche in base al caso che, di volta in volta, il C.T.U. sarà chiamato a esaminare).

¹² La struttura citata, come detto, si ritiene possa essere applicata tanto alla “bozza” quanto alla relazione “finale” a cui si riferisce l’art. 195 cod. proc. civ., con la sola eccezione delle osservazioni delle parti alla “bozza”, *sub lett. g)* che, ovviamente, potranno essere contenute nella sola relazione “finale”.



a) Oggetto dell'incarico

Nella parte introduttiva della relazione si consiglia al C.T.U. di volere fornire apposite indicazioni in ordine all'incarico conferitogli, con riguardo a:

- l'organo che ha provveduto alla nomina del C.T.U.;
- i riferimenti del procedimento oggetto della consulenza tecnica d'ufficio (estremi della causa e indicazioni delle parti in causa);
- l'inserimento del testo del quesito, oltre alla indicazione dei termini assegnati dal Giudice e delle eventuali successive proroghe.

b) Sintesi dei fatti oggetto di causa

Può essere opportuno che la relazione contenga una sintesi dei fatti oggetto di causa e delle posizioni assunte dalle parti sia nel corso del giudizio (anche se note al Giudice) sia nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali.

c) Documentazione esaminata

È consigliabile fornire l'elenco della principale documentazione utilizzata per rispondere al/ai quesito/i, con indicazione di quella già in atti ovvero di quella acquisita nel corso dello svolgimento dell'incarico peritale.

d) Sintesi dello svolgimento delle operazioni di consulenza tecnica

Particolare importanza riveste la menzione e l'allegazione del/dei verbale/i delle operazioni peritali, che svolgono la funzione di *memorandum* delle operazioni svolte.

e) Esame del quesito e metodologia applicata nell'espletamento dell'incarico

E' opportuno che il C.T.U. fornisca nella relazione un'analisi accurata del/dei quesito/i e definisca la metodologia operativa che intende utilizzare per adempiere all'incarico peritale assegnato.

f) Esito delle verifiche richieste

La relazione dovrà contenere l'esito degli accertamenti condotti dal C.T.U. in risposta al/ai quesito/i posto dal Giudice, motivando adeguatamente le scelte compiute.

g) Le osservazioni delle parti alla "bozza"

Nella (sola) relazione "finale" il C.T.U. dovrà esaminare le (eventuali) osservazioni delle parti alla relazione "preliminare" e dovrà prendere posizioni in ordine alle stesse, fornendo un dettaglio delle motivazioni che lo hanno condotto all'accoglimento o meno delle osservazioni delle parti.

h) Conclusioni

Nelle conclusioni della relazione si consiglia al C.T.U. di esporre sinteticamente i risultati raggiunti per il quesito assegnato ovvero per ciascuno dei quesiti assegnati.



i) Allegati

Si consiglia di volere allegare alla relazione del C.T.U.:

- il quesito posto dal Giudice;
- i verbali delle operazioni peritali;
- le eventuali memorie tecniche predisposte dalle parti nel corso delle operazioni peritali;
- gli eventuali documenti acquisiti dal C.T.U. nel corso delle operazioni peritali;
- gli eventuali conteggi e ricostruzioni di dati elaborati dal C.T.U.;
- la relazione “preliminare” del C.T.U. prevista dall’art. 195 cod. proc. civ., comprensiva dei relativi allegati (come allegato alla sola relazione “finale”);
- le osservazioni delle parti alla “bozza” (come allegato alla sola relazione “finale”).



4. CONCLUSIONI

Nell'ambito dei contenziosi civili, anche a seguito delle disposizioni normative introdotte con la riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), la funzione del Consulente Tecnico d'Ufficio, nel suo ruolo di "ausiliario" del giudice, consente di fornire quel **sapere specialistico** ritenuto necessario per la risoluzione di problematiche di natura tecnica.

In tale contesto il **Dottore Commercialista** rientra tra le **principali** e più **appropriate** figure in grado di fornire al giudice specifiche e dettagliate conoscenze in ambito fiscale, contabile, societario, fallimentare e del lavoro, a seconda della fattispecie concreta che, di volta in volta, si configura.

Con il *Paper* n. 4 la Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione ha descritto, anche sulla base dell'esperienza maturata sul campo, gli **elementi fondamentali** per lo svolgimento degli incarichi peritali d'ufficio nel processo civile, con specifico riguardo alla predisposizione della relazione della consulenza tecnica d'ufficio.

Al *Paper* n. 4 seguiranno ulteriori elaborati, predisposti sempre a cura della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione, indirizzati a fornire, di volta in volta, elementi utili per meglio inquadrare le principali disposizioni normative e professionali allo stato vigenti in relazione al ruolo del C.T.U. nell'ambito del processo civile.

**La Consulenza Tecnica d'Ufficio
nel processo civile dopo
la Riforma Cartabia**

I poteri e le responsabilità del C.T.U.

(Paper n. 5 – Giugno 2025)



A cura della

Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Elaborato da:

Massimo Amadio

Roberta Senni

Con la partecipazione dell'avv. Edoardo Zinno

Avvocato del Foro di Milano

Specializzato nel contenzioso giudiziale e arbitrale

Composizione della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione

Massimo Amadio - *Presidente*

Caterina Destriere - *Vice Presidente*

Noemi Menichetti - *Vice Presidente*

Componenti:

Pietro Belgiglio

Carmine Colella

Carmine Delle Donne

Walter Emili

Vincenzo Galluzzo

Carlo Gandolfi

Rosario Alfio Gulino

Luca Ilardi

Andrea Liparata

Emiliano Marocco

Tommaso Mililli

Claudio Papini

Eufemia Pasqua

Caterina Rinaldi

Vincenzo Rocco

Patrizio Rota

Elisabetta Russo

Giorgio Russo

Fabrizio Salerno

Roberta Senni

Gianluca Spada



SOMMARIO

1. PREMESSA	62
2. I POTERI DEL C.T.U.	63
2.1 IL C.T.U. QUALE COLLABORATORE DEL GIUDICE	63
2.2 I LIMITI AGLI ACCERTAMENTI FATTUALI DEL C.T.U. (LA CONSULENZA “DEDUCENTE” E LA CONSULENZA “PERCIPIENTE”)	64
2.3 LA CONSULENZA TECNICA “CONTABILE”	65
2.4 LE IPOTESI DI NULLITÀ DELLA CONSULENZA TECNICA	66
2.5 IL RUOLO DEL C.T.U. NELL'ESECUZIONE DELL'ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 COD. PROC. CIV.	66
2.6 IL RAPPORTO DEL C.T.U. CON LE PARTI E CON IL GIUDICE IN CASO DI CONTRASTI INTERPRETATIVI	67
3. LE RESPONSABILITÀ DEL C.T.U.	69
3.1 LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL C.T.U.	70
3.2 LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL C.T.U.	72
3.3 LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL C.T.U.	73
4. CONCLUSIONI	75



1. PREMESSA

La Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma prosegue, con il *Paper* n. 5, l'attività volta alla individuazione dei più rilevanti elementi che caratterizzano il ruolo dell'"ausiliario" del giudice nel processo civile.

L'evoluzione della normativa relativa alla figura del **Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.)** nel processo civile, anche a seguito delle disposizioni introdotte con il **D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150**, noto come **riforma Cartabia**, rende, infatti, opportuno fornire un quadro di riferimento in ordine ai più rilevanti elementi che caratterizzano il ruolo dell'"ausiliario" del giudice nel processo civile.

Il **Paper n. 5**, muovendo dalle disposizioni normative allo stato vigenti e tenendo conto dell'esperienza maturata dai componenti della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, con il supporto dell'avv. Edoardo Zinno, specializzato nel contenzioso, giudiziale e arbitrale, si pone l'obiettivo di fornire sinteticamente ai Colleghi, siano essi già esperti ovvero intenti ad avvicinarsi per la prima volta alle attività proprie di un C.T.U., le linee-guida per lo svolgimento degli incarichi peritali d'ufficio nel processo civile, con specifico riguardo ai poteri e alle responsabilità del C.T.U., senza alcuna pretesa di esaurire tutte le delicate questioni che caratterizzano l'istituto della Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Il tutto nel quadro delineato dalla riforma Cartabia del processo civile, finalizzata, tra l'altro, ad assicurare una maggiore celerità e semplificazione, eliminando strumenti obsoleti o di limitato ausilio per il giudice e **rafforzando** quelli che, nel tempo, si sono concretamente dimostrati di supporto, come nel caso del Consulente Tecnico d'Ufficio.



2. I POTERI DEL C.T.U.

ARTICOLO 62 cod. proc. civ. "Attività del consulente" (in vigore dal 10 giugno 1942)

1. Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

~~~

### **ARTICOLO 194 cod. proc. civ. "Attività del consulente" (in vigore dal 10 giugno 1942)**

*1. Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.*

*2. (...)*

~~~

ARTICOLO 198 cod. proc. civ. "Esame contabile" (in vigore dal 21 aprile 1942)

Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.

Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.

~~~

### **ARTICOLO 92 disp. att. cod. proc. civ. "Questioni sorte durante le indagini del consulente" (in vigore dal 21 aprile 1942)**

*Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.*

*Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.*

*Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.*

### **2.1 Il C.T.U. quale collaboratore del giudice**

Il CTU, come "ausiliario" del giudice, è chiamato a **collaborare** da un punto di vista tecnico per raggiungere la verità processuale dei fatti di causa.

Al fine di fornire al giudice quel sapere specialistico tipico della figura del C.T.U., quest'ultimo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62 e 194 cod. proc. civ., nel compiere, da solo o con il giudice, le indagini affidategli con il quesito:

- può chiedere, ove autorizzato, chiarimenti alle parti in causa e assumere informazioni da soggetti terzi;
- può essere chiamato a fornire al giudice eventuali chiarimenti, intervenendo alla discussione della causa in sede di udienza e/o in camera di consiglio.



È bene in questa sede rammentare che il Consulente Tecnico d'Ufficio è chiamato a rilevare e/o accertare, analizzare e discutere i fatti in funzione del mandato ricevuto e sulla base della propria esperienza **senza mai eccedere** i limiti imposti dal mandato conferitogli dal giudice; soltanto a quest'ultimo spetterà il compito di trarre le conclusioni giuridiche ritenute più idonee al caso.

## 2.2 I limiti agli accertamenti fattuali del C.T.U. (la consulenza “deducente” e la consulenza “percipiente”)

È bene altresì chiarire che, di norma, l'attività del C.T.U., così come delineata dagli artt. 61, 62 e 194 cod. proc. civ., non rappresenta un mezzo di prova in senso proprio e non può essere considerata sostitutiva dell'onere probatorio che incombe sulle parti in causa ma rappresenta un mezzo istruttorio a disposizione del giudice affinché questi possa essere opportunamente coadiuvato, qualora ne ravvisi la necessità, da soggetti che dispongano di specifiche competenze.

Tale regola di carattere generale prevede, tuttavia, delle eccezioni. Per tale ragione è possibile individuare due distinte tipologie di consulenze tecniche:

- la **consulente tecnica “deducente”**, con la quale al C.T.U. viene demandato il compito di valutare i fatti già accertati dal giudice o incontroverti tra le parti. In questa ipotesi, dunque, la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti.

Tipico esempio di una consulenza tecnica “deducente” è rappresentato dalle indagini peritali volte alla individuazione e alla corretta applicazione delle disposizioni fiscali e contabili vigenti, in un determinato arco temporale, da parte di un determinato soggetto economico;

- la **consulenza tecnica “percipiente”**, con la quale al C.T.U. è demandato il compito di accertare determinate situazioni di fatto non ancora compiutamente dimostrate in giudizio. In tale ipotesi la consulenza può quindi costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Anche in caso di consulenza tecnica “percipiente” è necessario, infatti, che la parte quantomeno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all'accertamento.

Tipico esempio di una consulenza tecnica “percipiente” è rappresentato dalle indagini peritali volte alla quantificazione di un danno.

In linea generale la giurisprudenza ritiene che il C.T.U., nei limiti delle indagini affidategli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, possa accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere al quesito sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali, ossia di quei fatti che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio (cfr., da ultimo, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3086 del 1° febbraio 2022).



In sostanza, il consulente non può mai indagare su questioni non prospettate dalle parti – perché violerebbe il principio che attribuisce loro l'onere di allegazione dei fatti ed impedirebbe al giudice di indagare su questioni non prospettate dai litiganti – o accertare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, perché violerebbe il principio che attribuisce alle parti l'onere della prova, salva l'ipotesi della impossibilità assoluta e oggettiva, per le parti, di provare quei fatti se non con il ricorso alla consulenza tecnica. Si tratta di principi fondamentali del processo civile che limitano l'attività del giudice e, di riflesso, anche quella del C.T.U.

In tale contesto giova segnalare che l'art. 194 cod. proc. civ. riconosce espressamente al C.T.U. il potere di acquisire nuove informazioni/chiarimenti se richieste alle parti o a soggetti terzi, a condizione che il C.T.U. “sia autorizzato a domandare”; autorizzazione, questa, che evidentemente non può che spettare al giudice.

Per tale ragione è prassi ampiamente diffusa che il C.T.U., tenuto conto del ruolo fondamentale del rispetto dei termini perentori per il deposito nel giudizio delle allegazioni documentali e a condizione che non sia già stato preventivamente autorizzato dal giudice, formuli una apposita istanza affinché sia formalmente autorizzato dal giudice all'acquisizione in particolar modo di nuove informazioni.

In sostanza, fermi restando i poteri istruttori di cui all'art. 194 cod. proc. civ. circa la possibilità di richiedere chiarimenti alle parti e informazioni a soggetti terzi, se autorizzato, il C.T.U. non può inderogabilmente supplire a eventuali lacune informative e documentali delle parti, in quanto solo a queste spetta l'onere di allegazione e dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa.

### 2.3 La consulenza tecnica “contabile”

In tale contesto riveste un ruolo particolare la fattispecie della **consulenza “contabile”** ex art. 198 cod. proc. civ.: tale particolare tipologia di consulenza, infatti, per espressa volontà legislativa, si pone in deroga al quadro sopra delineato circa i poteri di accertamento riconosciuti, per giurisprudenza consolidata, al C.T.U.

Più in particolare, l'art. 198 cod. proc. civ. detta una disciplina *ad hoc* per il C.T.U. “contabile”, riconoscendo a questa specifica tipologia di “ausiliario” del giudice:

- la possibilità, purché vi sia il consenso (espresso, tacito e/o per fatti concludenti) delle parti, di esaminare anche documenti non prodotti in giudizio;
- l'esperibilità di un tentativo di conciliazione delle parti, suscettibile, in caso esito positivo, di sfociare in un documento avente efficacia e valore di titolo esecutivo.

In sostanza, dunque, il consulente “contabile” nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commissionategli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.

Per tale tipologia di consulenza riveste, pertanto, un ruolo fondamentale il consenso delle parti, in assenza del quale l'utilizzo di documenti contabili non prodotti in causa non può che configurarsi come una violazione dell'art. 198 cod. proc. civ., provocando in tal modo la nullità rela-



tiva della consulenza, che risulterà comunque sanata se non eccepita dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione finale.

Il C.T.U. non può però limitarsi a constatare il consenso delle parti, dovendo assicurare anche il pieno rispetto del principio del contraddittorio. Difatti, esattamente come il giudice non può adottare una decisione “a sorpresa”, decidendo sulla base di una questione di diritto mai affrontata dalle parti senza prima stimolare il contraddittorio sul punto, allo stesso modo, il C.T.U., nel momento in cui compie attività che comportano l'accertamento di fatti e la raccolta di documenti significativi la cui introduzione nel giudizio non è opera rituale delle parti, deve garantire che su tali fatti e documenti il confronto tra le parti si espliciti nel modo più idoneo a garantirne il diritto di difesa.

## 2.4 Le ipotesi di nullità della consulenza tecnica

Circa il **quadro “sanzionatorio”** previsto per il C.T.U. che si spinge oltre il perimetro delle indagini peritali affidategli, la giurisprudenza concorda nel ritenere che:

- l'accertamento, ad opera del C.T.U., in violazione del principio del contraddittorio, di fatti principali è sanzionato dalla nullità assoluta delle indagini peritali, rilevabile d'ufficio o, in difetto, da farsi valere come motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ.;
- l'accertamento, ad opera del C.T.U., in violazione del principio del contraddittorio, di altri fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni sollevate è sanzionata dalla nullità relativa, che viene sanata se non è eccepita dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione finale.

Alla regola di carattere generale circa i poteri di accertamento riconosciuti al C.T.U. di cui si è detto poc'anzi fanno eccezione, di norma, due ipotesi:

- il caso in cui risulta impossibile per la parte interessata provare il fatto costitutivo della sua domanda o della sua eccezione, se non attraverso il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche;
- il caso in cui si tratti di fatti “accessori”, di rilievo puramente tecnico, il cui accertamento è necessario per una esauriente risposta al quesito o per dare riscontro e verifica rispetto a quanto affermato e documentato dalle parti.

Occorre inoltre precisare che, come osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la consulenza non è nulla se il CTU - pur avvedendosi di fatti non dedotti dalle parti o avvalendosi di documenti parimenti non prodotti dalle parti nelle forme e tempi di rito - eviti di farne richiamo ai fini di formalizzare il proprio responso, che perciò prescinde dalla loro considerazione e non vede compromessa la propria formazione.

## 2.5 Il ruolo del C.T.U. nell'esecuzione dell'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ.

Fra i molteplici modi in cui si può declinare il ruolo del C.T.U. quale ausiliario del giudice vi è anche quello di **supervisore delle parti** nella loro ottemperanza all'ordine di esibizione di do-



cumenti eventualmente disposto dal giudice ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ.

La proposizione ad opera di una parte (e l'accoglimento da parte del giudice) di un'istanza ex art. 210 cod. proc. civ. è subordinata al ricorrere dei seguenti presupposti: (i) i documenti di cui si chiede l'esibizione devono contenere la prova di fatti controversi per cui è causa (mentre l'ordine di esibizione non può essere emesso al solo fine esplorativo di indagare se il documento contenga la prova stessa); (ii) il documento deve essere strettamente indispensabile per la prova dei fatti allegati; (iii) deve trattarsi di documenti specificamente individuati, dei quali sia noto il contenuto

Una volta che il giudice abbia ordinato a una parte l'esibizione dei documenti, disponendo che il C.T.U. li utilizzi ai fini delle proprie indagini, diviene compito del C.T.U. quello di verificare che la parte provveda a trasmettere i documenti richiesti. In tale contesto è escluso che il C.T.U. possa rivalutare i presupposti per la concessione dell'ordine di esibizione. Il (fondamentale) compito del C.T.U. sarà quello di verificare che le parti abbiano ottemperato all'ordine del giudice e, se ritiene che i documenti trasmessi dalla parte nei cui confronti è stato emesso l'ordine non siano corretti o non siano esaustivi, il C.T.U. è tenuto a farlo presente alle parti al fine di stimolare la loro collaborazione.

Ove invece la questione non sia suscettibile di superamento e la mancanza dei documenti impedisca al C.T.U. di procedere nelle proprie indagini, egli è tenuto a farlo presente al giudice, nelle forme dell'art. 92 disp. att. cod. proc. civ. (su cui v. *infra*).

## 2.6 Il rapporto del C.T.U. con le parti e con il giudice in caso di contrasti interpretativi

Come si può evincere dalle osservazioni sopra riportate, nello svolgimento dei lavori peritali il C.T.U. può imbattersi in complesse questioni giuridiche, anche procedurali, che esulano dalle proprie competenze tecniche. Come visto, infatti, il C.T.U. può ritrovarsi ad accertare dei fatti che una parte potrebbe qualificare come "fatti secondari" e la controparte come "fatti principali" (in quanto tali preclusi al C.T.U.). Ancora, il C.T.U. potrebbe dover decidere se i documenti forniti da una parte in esecuzione di un ordine di esibizione siano o meno esaustivi, oppure se un documento presente nel fascicolo di causa sia o meno tempestivo. Non solo. Non è infrequente che le parti discutano circa i confini del quesito peritale, che potrebbe essere oscuro, e lamentino che alcune attività del C.T.U. esulino dalle indagini commissionategli.

Ogniquale volta sorgano dubbi siffatti è opportuno che il CTU convochi le parti e conceda loro termini adeguati per dedurre sulle questioni controverse, così **garantendo il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio**. Siccome anche le conclusioni scientifiche possono risultare, in alcuni casi, opinabili è proprio il rispetto del principio del contraddittorio a rendere una consulenza tecnica "corretta" (a prescindere da ogni considerazione circa le conclusioni tecniche raggiunte dal consulente). Nel garantire il rispetto del principio del contraddittorio il C.T.U. gode di ampia discrezionalità. Sarà il C.T.U. a valutare quanti e quali termini concedere alle parti prima della trasmissione della bozza, quante riunioni peritali fissare, etc.

Il faro del C.T.U. dovrebbe essere, dunque, quello del **buon senso**: formulare alle parti richieste circoscritte, concedere termini possibilmente uguali per tutte le parti, concedere termini a difesa, soprattutto se richiesti (salvo che non si tratti di richieste evidentemente pretestuose) e lasciare l'"ultima parola" alla parte che è stata convenuta in giudizio.

Se invece in seguito a una discussione su un punto dirimente ai fini dello svolgimento delle



operazioni peritali ancora permangono dubbi (e, comunque, ogni volta che la questione sia delicata), è opportuno che il CTU chieda al giudice di intervenire fornendo gli opportuni chiarimenti come previsto dall'art. 92 disp. att. c.p.c. Tale fondamentale strumento se, da un lato, può rischiare di rallentare le operazioni peritali può consentire al CTU di proseguire i lavori nella necessaria serenità consentendogli di concentrarsi sugli aspetti tecnici di sua competenza e allontanando il rischio che la consulenza venga dichiarata nulla.





### 3. LE RESPONSABILITÀ DEL C.T.U.

#### **ARTICOLO 19 disp. att. cod. proc. civ. "Disciplina" (in vigore dall'8 gennaio 1942)**

1. La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

2. Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo disp. att. c.p.c. 14.

~~~

ARTICOLO 20 disp. att. cod. proc. civ. "Sanzioni disciplinari" (in vigore dall'8 gennaio 1942)

1. Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

1. l'avvertimento;
2. la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
3. la cancellazione dall'albo.

~~~

#### **ARTICOLO 21 disp. att. cod. proc. civ. "Procedimento disciplinare" (in vigore dal 26 novembre 2024)**

1. Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.

2. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.

3. Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo disp. att. c.p.c. 15 quinto comma.

~~~

ARTICOLO 81 bis disp. att. cod. proc. civ. "Calendario del processo" (in vigore dal 18 ottobre 2022)

1. (...).

2. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi. Il rispetto del termine di cui all'articolo 473-bis.14, terzo comma, del codice è tenuto in considerazione nella formulazione dei rapporti per le valutazioni di professionalità.

3. (...)

~~~

#### **ARTICOLO 64 cod. proc. civ. "Responsabilità del consulente" (in vigore dal 3 luglio 1985)**

*Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti.*

*In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 10.329. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.*

~~~



I C.T.U., quale “ausiliario” del giudice, assume, nell’ambito del processo civile la **funzione di pubblico ufficiale** ex artt. 357 e 358 cod. pen.

La qualifica di pubblico ufficiale prende forma a partire dalla nomina del C.T.U. da parte del giudice e si conclude all’atto del deposito della relazione finale ovvero fino alla sostituzione del C.T.U., con conseguenti responsabilità in ambito:

- disciplinare/processuale;
- penale;
- civile, con obbligo di risarcire il danno cagionato in violazione dei doveri connessi al suo ufficio.

Prima di procedere all’esame di tali profili è bene premettere che il fatto che il giudice nel decidere la causa abbia ritenuto di discostarsi dalle risultanze dell’elaborato peritale è evenienza (peraltro non rara nella prassi) che di per sé non costituisce in alcun modo indice di anomalia della consulenza o di irregolarità del lavoro del C.T.U. Il giudice, infatti, **può sempre disattendere** le risultanze della CTU (e ciò anche in ipotesi di CTU “percipiente”), anche se per farlo **deve motivare** in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire alla propria decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del C.T.U.¹³.

3.1 La responsabilità disciplinare del C.T.U.

Per quanto concerne la **responsabilità disciplinare** del C.T.U., l’art. 19 disp. att. cod. proc. civ. prevede che l’“ausiliario” del giudice:

- operi tenendo una condotta morale specchiata, ossia una condotta seria e onesta, caratterizzata da una assoluta trasparenza nella modo di comportarsi, pubblico e privato.

In questa fattispecie rientrano, dunque, i casi di condanne penali, civili ovvero l’irrogazione di sanzioni disciplinari e amministrative per fatti che, seppure non inerenti l’incarico in corso, possano comunque incidere sull’esercizio della professione ovvero possano essere tali da mettere in discussione l’onorabilità del C.T.U;

- ottemperi agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, ossia adempia alle richieste del giudice e alle disposizioni previste dal codice di procedura civile in relazione al ruolo del C.T.U.

In questa fattispecie rientrano, pertanto, i casi in cui il CTU si rifiuti senza un giustificato motivo di adempiere all’incarico, di comparire all’udienza per il giuramento ma anche nell’ipotesi in cui non avvisi le parti dell’inizio delle operazioni peritali ovvero abbia espletato l’incarico peritali con negligenza o imperizia. A norma dell’art. 81 bis disp. att. cod. proc. civ. si ritiene rientri nel novero degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti anche il rispetto dei termini fissati nel calendario dei lavori peritali da parte del giudice; ciò in quanto l’esigenza di assicurare celerità e certezza nello svolgimento del processo civile impongono di ritenere indispensabile il compimento delle attività peritali secondo il calendario disposto dal giudice anche se i termini di deposito della relazione tecnica non sono termini perentori ma ordinatori¹⁴.

¹³ Cfr., per tutte, Cass., 11 gennaio 2021, n. 200.

¹⁴ Nel processo civile i termini si distinguono in ordinatori, se il loro mancato rispetto non produce alcuna sanzione processuale, dilatori se durante il loro decorso non possono essere compiuti determinati atti e perentori (o di decadenza) se entro quel termine deve essere necessa-



Qualora il C.T.U. non si attenga alle condotte previste dall'art. 19 disp. att. cod. proc. civ., il Presidente del Tribunale presso cui il C.T.U. è stato nominato ha la facoltà (e non l'obbligo) di promuovere, d'ufficio o su istanza motivata del Procuratore della Repubblica o del Presidente dell'ordine/associazione professionale di cui fa parte il C.T.U., l'avvio di un procedimento disciplinare.

Nella fase di avvio del procedimento disciplinare il Presidente del Tribunale, a norma dell'art. 21 disp. att. cod. proc. civ., è chiamato a contestare l'addebito al C.T.U. e a raccogliere apposita risposta scritta, così da consentire al C.T.U. di potersi adeguatamente difendere.

Successivamente, qualora le motivazioni addotte dal C.T.U. non siano ritenute sufficienti e/o convincenti, il Presidente del Tribunale provvede alla convocazione del C.T.U. dinnanzi al comitato a cui è demandata, ai sensi dell'14 disp. att. cod. proc. civ., la tenuta dell'albo dei C.T.U.¹⁵ – composto, lo si rammenta, da un presidente, ossia dal Presidente del Tribunale territorialmente competente, e da due membri, ossia il Procuratore della Repubblica e il Professionista iscritto, nel caso di specie, all'albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e designato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il comitato disciplinare in seduta plenaria deve procedere, ai sensi dell'art. 21 disp. att. cod. proc. civ., all'audizione diretta del C.T.U. che, in quella occasione, sarà chiamato a fornire le spiegazioni del caso, anche tramite apposita documentazione. Qualora le motivazioni addotte dal C.T.U. siano ritenute sufficienti, il comitato potrà disporre il non luogo a procedere richiedendo l'archiviazione del procedimento; in caso contrario, invece, il Comitato potrà decidere di applicare le sanzioni di cui all'art. 20 disp. att. cod. proc. civ.

Nello specifico, le **sanzioni disciplinari** ex art. 20 disp. att. cod. proc. civ. si distinguono in:

1. avvertimento, ossia un ammonimento con contenuto di rimprovero al C.T.U., cui si accompagna l'invito a evitare di riproporre la stessa (illecita) fattispecie;
2. sospensione dall'albo dei C.T.U. per un tempo non superiore a un anno, con conseguente impossibilità di essere nominato "ausiliario" del giudice per tutta la durata della sanzione stessa ma anche di porre in essere nell'arco del periodo di sospensione incarichi già in corso; alla fine del periodo di sospensione il C.T.U. potrà riprendere l'esercizio delle sue funzioni di "ausiliario" del giudice senza necessità, di norma, di alcuna specifica autorizzazione da parte del comitato disciplinare;
3. cancellazione dall'albo dei C.T.U., ossia l'espulsione del C.T.U. che, in questo modo, non potrà più assumere la funzione di "ausiliario" del giudice e dovrà abbandonare eventuali incarichi già in corso.

Contro il provvedimento del Comitato Disciplinare è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla notificazione a norma del comma 5 dell'articolo 15 disp. att. cod. proc. civ.

Vale la pena segnalare che il C.T.U., nello svolgimento del proprio incarico, ha l'obbligo di rispettare le norme deontologiche previste dal proprio ordine professionale di appartenenza¹⁶, tra cui generalmente si annoverano l'indipendenza professionale e di giudizio, l'obiettività, la correttezza, la diligenza e la cura professionale richiesta dal mandato conferito.

riamente compiuto un determinato atto.

15 Cfr. Paper n. 1 della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione del dicembre 2024.

16 Con specifico riguardo ai Dottori Commercialisti cfr. <https://commercialisti.it/norme-per-la-professione/codice-deontologico/>



3.2 La responsabilità penale del C.T.U.

Con riguardo alla **responsabilità penale** del C.T.U., l'art. 64 cod. proc. civ., che costituisce la **disposizione cardine** della responsabilità penale e civile del C.T.U., prevede che anche per l'“ausiliario” del giudice trovino applicazione le disposizioni del codice penale relative ai periti, equiparando in tal modo espressamente la figura del C.T.U. ai periti ai fini delle norme penali che riguardano questi ultimi.

Si è già detto poc'anzi che il C.T.U. è a tutti gli effetti un **pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio** e, dunque, svolge la sua attività nelle forme della pubblica funzione, come si evince dalle norme che regolano, tra l'altro, l'iscrizione nell'albo dei C.T.U. e l'assunzione dell'incarico¹⁷.

La qualifica di pubblico ufficiale comporta l'applicazione al C.T.U. di numerose norme penali che disciplinano ipotesi di delitto, quali, ad esempio, l'art. 319-ter cod. pen. che punisce il soggetto attivo con la reclusione da 4 a 10 anni nell'ipotesi di:

- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.), reato che si concretizza quando il pubblico ufficiale (nel caso di specie il C.T.U.) accetta denaro o altra utilità per sé o per un terzo o si limita ad accettarne la promessa anche se non seguita dall'adempimento successivo alla promessa e indipendentemente da quest'ultima;
- corruzione propria (art. 319 cod. pen.), reato che si concretizza nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale (nel caso di specie il C.T.U.) ponga in essere un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nel caso di specie il reato può configurarsi qualora il C.T.U. rediga una consulenza consapevolmente falsa ovvero formuli valutazioni contrarie alla realtà o alle più accreditate prassi tecnico-scientifiche per favorire o danneggiare una parte del processo civile.

Si tratta, in sostanza, di fatti compiuti dal C.T.U. per favorire o danneggiare una parte in un processo civile (ma anche penale o amministrativo) nel presupposto dell'esistenza di accordo tra corrotto e corruttore e, pertanto, della consapevolezza che l'atto o la funzione compravenduta favoriscano o danneggino una delle parti processuali.

Ancora, la qualifica di pubblico ufficiale riconosciuta al C.T.U. comporta che l'“ausiliario” del giudice possa rispondere anche dei reati contro la pubblica amministrazione, tra cui, in particolare, si segnala il reato di falsa perizia (art. 373 cod. pen.), che può consistere nel dare pareri mendaci ovvero nell'affermare fatti non conformi al vero, a condizione che si tratti di una alternazione dolosa del fatto e non già di un errore commesso o di una cattiva prestazione professionale.

In alcuni casi il C.T.U. non è il soggetto attivo del reato bensì il soggetto passivo, obbligato, in quanto pubblico ufficiale, a denunciare il reato. In particolare, il riferimento corre ai seguenti reati contro la pubblica amministrazione:

- reato di intralcio alla giustizia (art. 377 cod. pen.), che consistere nel tentare di far rendere al CTU nominato una dichiarazione difforme da quanto a sua conoscenza, rischiando di condizionare l'esito del giudizio. In tale evenienza il C.T.U., in quanto pubblico ufficiale, è obbligato alla denuncia di reato;

¹⁷ Per una disamina delle norme in materia di iscrizione nell'albo dei C.T.U. e di assunzione dell'incarico cfr. *Paper* n. 1 e *Paper* n. 2, pubblicati dalla Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione rispettivamente nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025.



- reato di frode processuale (art. 374 cod. prn.), che consiste nell'ingannare o indurre in errore il C.T.U., portandolo a redigere una falsa consulenza. Anche in questo caso il C.T.U. è tenuto a denunciare il reato.

Inoltre, l'art. 64 cod. proc. civ. prevede un'ipotesi di contravvenzione (fattispecie di reato meno grave del delitto), che statuisce che il C.T.U. che incorra in **colpa grave** nell'esecuzione del mandato affidato sia punito (alternativamente):

- con l'arresto fino a un anno;
- con l'ammenda fino a euro 10.329,

trovando, in ogni caso, applicazione la sospensione dall'esercizio della professione a norma dell'art. 35 cod. pen.

3.3 La responsabilità civile del C.T.U.

Per quanto concerne, infine, la **responsabilità civile** del C.T.U. e le relative "sanzioni", l'art. 64 cod. proc. civ., dopo avere fornito indicazione con riguardo alla responsabilità penale del C.T.U., prevede, *"in ogni caso"*, che il Consulente Tecnico d'Ufficio provveda al risarcimento dei danni causati alle parti.

Con specifico riguardo alla responsabilità civile in cui può incorrere il C.T.U. nell'esercizio delle sue funzioni, appare opportuno in questa sede fornire anzitutto alcune brevi considerazioni circa il grado di colpa necessario affinché il C.T.U. possa essere chiamato a provvedere al risarcimento dei danni causati alle parti.

La disposizione contenuta nell'art. 64 cod. proc. civ., comma 2, infatti, ha dato adito a diverse interpretazioni in ordine alla necessità o meno della colpa grave per ravvisare una responsabilità civile del C.T.U. In particolare:

- secondo una prima teoria, il C.T.U. risponderebbe, in analogia con l'attività del giudice, solo in caso di dolo o colpa grave ma non in caso di colpa lieve (potrebbero integrare la colpa grave i casi in cui il C.T.U. abbia fornito indicazioni o informazioni al giudice in modo contrario a verità oppure, senza giusto motivo, ometta, rifiuti o ritardi di compiere gli atti che a lui competono);
- secondo una diversa e prevalente teoria, la responsabilità in oggetto non subisce alcuna limitazione e quindi il C.T.U., come qualunque professionista, risponde anche in caso di colpa lieve¹⁸. Questa teoria valorizza l'elemento letterale dell'inciso *"in ogni caso"* con cui si apre il secondo periodo del secondo comma, che condurrebbe a separare la responsabilità civile dai presupposti di quella penale ("colpa grave") a cui si riferisce il primo periodo del secondo comma dell'art. 64 cod. proc. civ. In sostanza, dunque, le due responsabilità, civile e penale, si baserebbero, secondo questa seconda impostazione, su presupposti diversi e autonomi. A tal proposito occorre precisare che vi è concordia nel ritenere che, in applicazione dei principi generali in materia, il consulente comunque risponderà dei danni cagionati alle parti nei soli casi di dolo o colpa grave ove la prestazione richiesta al C.T.U. implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità (come prevede in generale l'art. 2236 c.c. per le prestazioni d'opera professionali),

18 In questi termini cfr. la recente Cass., 13 febbraio 2024, n. 3917.



mentre il C.T.U. risponderà in base agli ordinari criteri stabiliti dall'art. 1176 c.c. (e quindi anche per colpa lieve) per le attività che non presentano particolari difficoltà.

Appare altresì opportuno offrire un cenno circa una ulteriore questione connessa alla responsabilità civile del C.T.U., di rilevanza non soltanto teorica ma anche pratica¹⁹, e oggetto di diverse interpretazioni: la **collocazione della ipotetica responsabilità** nell'alveo della responsabilità contrattuale o aquiliana (extracontrattuale). Difatti:

- secondo una prima teoria, prevalente sia in dottrina²⁰ sia in giurisprudenza²¹, la responsabilità del C.T.U. assumerebbe i contorni di una responsabilità aquiliana, atteso che il rapporto tra il C.T.U. e le parti del processo civile non ha nulla a che fare con quello esistente tra le parti di un contratto. Ciò in quanto, come noto, il C.T.U. riceve il proprio incarico dal giudice e non dalle parti in causa;
- seconda una seconda teoria, minoritaria²², la responsabilità configurabile in capo al C.T.U. sarebbe di fatto contrattuale, poiché derivante "da contatto sociale", ossia dall'esistenza di un rapporto socialmente apprezzabile e quindi giuridicamente rilevante pur in assenza di un formale contratto.

L'inquadramento sistematico della responsabilità civile del C.T.U. presenta **notevoli implicazioni pratiche**. Difatti, la qualificazione della responsabilità quale responsabilità extracontrattuale comporta che il diritto al risarcimento dei danni patiti si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. e, secondariamente, che incomba sulla parte danneggiata l'onere di provare l'illecito da parte del consulente, l'esistenza del danno, il suo ammontare e la circostanza che tale danno sia conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito del consulente. Per contro, qualificare la responsabilità del C.T.U. come responsabilità contrattuale equivale a ricondurre tale responsabilità a quella cui va incontro il prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale. Tale configurazione di tale responsabilità, pur presupponendo anch'essa la prova (ad opera del cliente) del danno e del nesso di causalità tra la condotta del professionista e il pregiudizio sofferto, differisce significativamente rispetto alla responsabilità aquiliana in quanto è il prestatore d'opera convenuto a dover dimostrare di avere diligentemente adempiuto alle prestazioni, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa, mentre il cliente attore può limitarsi ad allegare l'inadempimento. Ulteriore significativa differenza è nel termine di prescrizione, che nella responsabilità contrattuale è decennale (art. 2946 cod. civ.).

Infine, si segnala che il C.T.U. risponde anche dell'operato dei collaboratori di cui si avvale nello svolgimento dell'incarico. Il C.T.U. può infatti avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi necessari alle proprie valutazioni, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli **assuma la piena responsabilità di tutta l'attività del collaboratore**²³.

¹⁹ Ci si riferisce, in particolare, all'onere di allegazione e di prova, al termine di prescrizione, all'estensione dei danni risarcibili e alla costituzione in mora: tutti elementi che differiscono sensibilmente a seconda che si abbia a che fare una responsabilità contrattuale o aquiliana.

²⁰ Cfr., per tutti, COMOGGIO, *Le prove civili*, Torino, 2004, 662.

²¹ Cfr. Cass., 13 febbraio 2024, n. 3917; Cass., 23 giugno 2016, n. 13010.

²² Cfr. PLENTEDA, *La responsabilità civile del consulente tecnico d'ufficio*, in *RC*, 2007, 366.

²³ Cfr. Cass., 29 marzo 2006, n. 7243.



4. CONCLUSIONI

Nell'ambito dei contenziosi civili, anche a seguito delle disposizioni normative introdotte con la riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), la funzione del Consulente Tecnico d'Ufficio, nel suo ruolo di "ausiliario" del giudice, consente di fornire quel **sapere specialistico** ritenuto necessario per la risoluzione di problematiche di natura tecnica.

In tale contesto il **Dottore Commercialista** rientra tra le **principali** e più **appropriate** figure in grado di fornire al giudice specifiche e dettagliate conoscenze in diversi ambiti (tra i quali ricordiamo quello fiscale, contabile, societario, bancario, risarcimento del danno, fallimentare e del lavoro), a seconda della fattispecie concreta che, di volta in volta, si configura.

Con il *Paper* n. 5 la Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione si pone l'obiettivo di **descrivere**, anche sulla base dell'esperienza maturata sul campo, gli **elementi fondamentali** per lo svolgimento degli incarichi peritali d'ufficio nel processo civile, con specifico riguardo ai poteri e alle responsabilità del C.T.U.

Al *Paper* n. 5 seguiranno, come di consueto, ulteriori elaborati, predisposti sempre a cura della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione, indirizzati a fornire, di volta in volta, elementi utili per meglio inquadrare le principali disposizioni normative e professionali allo stato vigenti in relazione al ruolo del C.T.U. nell'ambito del processo civile.

**La Consulenza Tecnica d'Ufficio
nel processo civile dopo
la Riforma Cartabia**

**L'istanza e la liquidazione
del compenso del Consulente
Tecnico d'Ufficio**

(Paper n. 6 – Novembre 2025)



A cura della

Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Elaborato da:

Rosario Alfio Gulino

Tommaso Mililli

Eufemia Pasqua

Caterina Rinaldi

Gianluca Spada

Composizione della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione

Massimo Amadio - *Presidente*

Caterina Destriere - *Vice Presidente*

Noemi Menichetti - *Vice Presidente*

Componenti:

Pietro Belgiglio

Carmine Colella

Carmine Delle Donne

Walter Emili

Vincenzo Galluzzo

Carlo Gandolfi

Rosario Alfio Gulino

Luca Ilardi

Andrea Liparata

Emiliano Marocco

Tommaso Mililli

Claudio Papini

Eufemia Pasqua

Caterina Rinaldi

Vincenzo Rocco

Patrizio Rota

Elisabetta Russo

Giorgio Russo

Fabrizio Salerno

Roberta Senni

Gianluca Spada

Membri esterni

Avv. Edoardo Zinno



SOMMARIO

1. PREMESSA	80
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	81
3. L'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI	85
4. IL DECRETO DI LIQUIDAZIONE	87
4.1. LA NATURA E L'EFFICACIA DEL DECRETO	87
4.2. IPOTESI PATOLOGICHE	87
5. OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE	89
5.1. TERMINI E NATURA DEL PROCEDIMENTO	89
5.2. FORMA E CONTENUTO DEL RICORSO	89
5.3. DECISIONE E IMPUGNAZIONI	90
6. LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELLE PARTI	92
6.1. LA SOLIDARIETÀ COME PRINCIPIO GENERALE	92
6.2. LA PARTE AMMESSA AL BENEFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	93
7. ASPETTI TRIBUTARI	95
8. CONCLUSIONI	98



1. PREMESSA

La Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma prosegue, con il *Paper* n. 5, l'attività volta alla individuazione dei più rilevanti elementi che caratterizzano il ruolo dell'"ausiliario" del giudice nel processo civile.

L'evoluzione della normativa relativa alla figura del **Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.)** nel processo civile, anche a seguito delle disposizioni introdotte con il **D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150**, noto come **riforma Cartabia**, rende, infatti, opportuno fornire un quadro di riferimento in ordine ai più rilevanti elementi che caratterizzano il ruolo dell'"ausiliario" del giudice nel processo civile.

Il **Paper n. 6**, muovendo dalle disposizioni normative allo stato vigenti e tenendo conto dell'esperienza maturata dai componenti della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, si pone l'obiettivo di fornire sinteticamente ai Colleghi, siano essi già esperti ovvero intenti ad avvicinarsi per la prima volta alle attività proprie di un C.T.U., le linee-guida per lo svolgimento degli incarichi peritali d'ufficio nel processo civile, con specifico riguardo all'istanza e alla liquidazione dei compensi previsti per il Consulente Tecnico d'Ufficio.

Il tutto nel quadro delineato dalla riforma Cartabia, finalizzato, in sede di processi civili, tra l'altro, ad assicurare una maggiore celerità e semplificazione, eliminando strumenti obsoleti o di limitato ausilio per il giudice e **rafforzando** quelli che, nel tempo, si sono concretamente dimostrati di supporto, come nel caso del Consulente Tecnico d'Ufficio.



2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, in suppl. ordinario n. 126/L alla G.U. n.139 del 15 giugno 2002 – Serie generale (in vigore dal 1° luglio 2002)

D.M. del 30 maggio 2002 n. 182 pubblicato nella G.U. n. 182 del 05/08/2002 - Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale (in vigore dal 20 agosto 2002)

Le tariffe per i compensi del C.T.U. sono regolate dal:

1) D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115²⁴ - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, che ha abrogato la precedente L. 319/1980, ad eccezione dell'art. 4 relativo agli "onorari commisurati al tempo"²⁵.

La parte del Testo Unico dedicata alla disciplina dei compensi del C.T.U. è il Titolo VII rubricato *"Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario"*, e in particolare gli articoli 49 – 57.

²⁴ Le tariffe per i compensi del C.T.U. risalgono, dunque, al 2002 e, nonostante la normativa vigente prevedesse aggiornamenti triennali in base all'indice dei prezzi al consumo, le tariffe non sono mai state adeguate. Il 4 dicembre 2023, con decreto del Ministero della Giustizia, è stata istituita una commissione ministeriale, denominata *"Commissione per la determinazione / l'adeguamento dei compensi dei CTU"*, avente lo scopo di esaminare le tariffe vigenti per i C.T.U., ferme per l'appunto da molti anni, e proporre nuove tabelle per tenere conto degli onorari fissi, variabili e dei compensi a tempo in relazione ai tre ambiti civile, penale, amministrativo, e contabile-tributario. Il decreto del 4 dicembre 2023 stabiliva che la Commissione avrebbe concluso i lavori entro il 30 maggio 2024, termine successivamente prorogato. Si è dunque ormai in attesa della rideterminazione delle tariffe per i compensi del C.T.U. anche sulla base degli esiti delle attività svolte dalla citata Commissione.

²⁵ "Art. 4 - Onorari commisurati al tempo.

Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze.

La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di € 5,16 (L.10.000) e per ciascuna delle successive è di € 2,58 (L.5.000) [A].

L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.

Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico.

Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione".

[A] Gli importi attualmente in vigore sono stati rideterminati dal D.M. 30/05/2002 che prescrive che gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono di € 14,68 per la prima vacanza e di € 8,15 per ciascuna delle vacanze successive.

A tal proposito si evidenzia che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 16/2025, pubblicata il 12/02/2025 sulla G.U. n. 7 1° serie speciale Corte Cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 319/1980 nella parte in cui, per le vacanze successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacanza.



Il Testo Unico individua:

- a) le spettanze degli ausiliari del magistrato ed elenca la tipologia degli onorari (art. 49);
- b) la misura degli onorari, stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 50), che altro non è che il Decreto Ministeriale su indicato, del 30 maggio 2002 che sarà di seguito esaminato. Relativamente agli onorari commisurati a tempo, c.d. compensi "a vacazione", si dovrà tenere in considerazione che oltre al Testo Unico è tutt'ora in vigore la tariffa a tempo prevista dall'art. 4 della L. n. 319/1980.
- c) la determinazione degli onorari variabili e l'aumento di quelli fissi e variabili, tenendo conto delle difficoltà, della completezza e del pregio e dell'urgenza della prestazione fornita (art. 51);
- d) l'aumento e la riduzione degli onorari, in considerazione rispettivamente dell'importanza, complessità e difficoltà delle prestazioni o del mancato rispetto dei termini concessi (art. 52);
- e) il compenso degli incarichi collegiali (art. 53);
- f) l'adeguamento periodico degli onorari (art. 54);
- g) le indennità e spese di viaggio (art. 55);
- h) le spese per l'adempimento dell'incarico, da richiedere mediante una nota specifica allegando la corrispondente documentazione (art. 56);
- i) l'equiparazione del commissario *ad acta* agli ausiliari del magistrato (art. 57).

2) D.M. 182/2002 (D.M. del 30 maggio 2002 pubblicato nella G.U. n. 182 del 05/08/2002) - Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

Parallelamente alla approvazione del T.U. Spese di Giustizia sopra illustrato è stato approvato il Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002 che, oltre ad aggiornare gli onorari di vacazione (art. 1), ha rinnovato le Tabelle degli onorari da riconoscere ai periti e consulenti nominati dall'autorità giudiziaria precedentemente previste dalla L. 319/1980 e dal D.P.R. 14 novembre 1983, n. 820.

L'allegato del D.M. 30/05/2002, intitolato *"Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319"*, contiene una lunga serie di Tabelle da utilizzarsi a seconda del tipo di incarico affidato al consulente tecnico. In particolare, dopo aver indicato, all'art. 1 che *"Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze"*, vengono individuate diverse tipologie di attività, tra cui evidenziano in particolare quelle più tipicamente di natura amministrativo-contabile di seguito riportate per le quali sono previsti compensi differenziati:

- a) perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, per



i quali è definito un onorario a percentuale calcolato per scaglioni (non oltre euro 516.456,90) ed è previsto, in ogni caso, un compenso dovuto non inferiore a euro 145,12 (art. 2);

- b) perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali, nonché relativi a beni mobili in genere, per i quali è definito un onorario a percentuale calcolato per scaglioni (non oltre euro 516.456,90 e pari alla metà di quelli del precedente punto) ed è previsto, in ogni caso, un compenso dovuto non inferiore a euro 145,12 (art. 3);
- c) perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite per i quali è definito un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sul totale delle attività (non oltre euro 2.582.284,50) e sul totale dei ricavi lordi (non oltre euro 5.164.568,99), ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali (tale disposizione non si applica agli enti pubblici) ed è previsto, in ogni caso, un compenso dovuto non inferiore a euro 145,12 (art. 4);
- d) la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili per i quali è definito un onorario da euro 145,12 a euro 970,42 (art. 5), salvo quanto previsto per la consulenza tecnica in materia di bilancio (v. punto che precede).

Con riferimento alla differenza intercorrente fra le ipotesi indicate sopra *sub lett. c) e d)*, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che *"le attività compensate con onorario fisso ai sensi dell'art. 5 (che si riferisce alla perizia ed alla consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili) si distinguono da quelle compensate con un onorario variabile ai sensi dell'art. 4 (che riguarda la consulenza in materia di bilancio e conto profitti e perdite) perché le prime sono costituite da attività di mero controllo, verifica e riscontro di dati già acquisiti e in operazioni di contabilizzazione, mentre le seconde sono configurabili nei caso di attività ricostruttive e valutative da effettuarsi sulla base di complessi accertamenti. Ne consegue che l'onorario deve essere calcolato secondo il criterio della percentuale per scaglioni previsto dall'art. 4 citato, quando l'incarico conferito al C.T.U. abbia avuto ad oggetto l'accertamento e la valutazione del reddito aziendale per un lungo arco di tempo e la ricostruzione sulla base dei documenti prodotti dalla relativa contabilità (Cassazione civile, sez. 2^a, 5 agosto 1992, n. 9293), e quindi è innanzitutto inesatta la tesi secondo cui in presenza di un esame di bilanci sarebbe sempre e comunque applicabile l'art. 4, essendo in realtà rilevante se il documento debba essere assunto come dato o sottoposto ad esame critico"* (Cass., 8 febbraio 2011, n. 3066).

Come anticipato, l'art. 52, comma 1, del **D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115** dispone che *"Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio"*.

Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato che: *"costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell'importo*



previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà; tuttavia il riconoscimento di tale aumento - che a propria volta presuppone il riconoscimento, in favore del consulente, del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle - costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata" (Cass., 22 marzo 2023, n. 8159)²⁶.

Per contro, l'art. 52, comma 2, del **D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115** dispone che *"se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo"*.

Ai fini dell'applicazione della "sanzione" prevista dalla suindicata disposizione la giurisprudenza più recente richiede un accertamento in sede di liquidazione del compenso in ordine all'"imputabilità" al CTU del ritardo nell'espletamento dell'incarico, che è incolpevole se questo sia conseguente a *"fatti sopravvenuti e non imputabili"*. Dunque *"all'esito di siffatta indagine, in caso di risposta positiva, non deve essere applicata alcuna sanzione ed il compenso deve essere liquidato senza tener conto del ritardo stesso, mentre, in caso di risposta negativa, ossia se il ritardo è imputabile all'ausiliare, si deve procedere alla liquidazione senza tener conto delle vacanze per il periodo successivo alla scadenza ed alla riduzione degli onorari di un terzo"* (così Cass., 17 agosto 2023, n. 24723).

Merita tuttavia di essere segnalata giurisprudenza più "severa" sul punto, a mente della quale *"anche in presenza di un ritardo minimo nel deposito della relazione, la detta decurtazione dev'essere applicata nella misura fissata dal legislatore, in assenza di qualsiasi potere discrezionale del giudice circa l'applicazione o l'entità della sanzione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52"* (Cass., 10 settembre 2019, n. 22621). In particolare, secondo quest'ultima pronuncia *"La previsione normativa, d'altro canto, non è irragionevole se si considera che essa fa riferimento esplicitamente non soltanto al termine "originariamente stabilito" ma anche "a quello prorogato", con ciò introducendo un particolare dovere di diligenza e collaborazione dell'ausiliario, il quale è tenuto, ove si avveda di non essere in grado di rispettare la scadenza fissata dal giudice nel provvedimento di conferimento dell'incarico peritale, a presentare anche per le vie brevi un'istanza di differimento"* (Cass., 10 settembre 2019, n. 22621).

²⁶ Ad esempio, in applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto che la liquidazione del compenso di una consulenza tecnica di carattere agronomico avente ad oggetto *"la verifica della corretta fornitura di piante da giardino e della corretta posa "in situ"* deve effettuarsi in base al criterio sussidiario delle vacanze, senza che possa applicarsi il criterio a percentuale previsto dall'art. 6 del D.M. 30/05/2002, poiché tale criterio contiene l'esplicito richiamo alla nozione di *"avaria"*, da intendersi riferita univocamente agli eventi avversi legati alla navigazione o al trasporto delle merci (Cass., 22 marzo 2023, n. 8159).



3. L'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Il C.T.U., in quanto ausiliario del giudice ex art. 61 c.p.c., svolge una funzione di supporto tecnico alla decisione giurisdizionale. Il suo diritto al compenso nasce dal conferimento dell'incarico e si perfeziona con l'espletamento dell'attività richiesta, anche se non necessariamente conclusa con il deposito della relazione, purché vi sia stata una prestazione utile e conforme.

L'istanza di liquidazione del compenso è l'atto che si colloca nella fase conclusiva dell'attività peritale. Essa rappresenta una proposta di quantificazione economica dell'attività svolta, che il giudice valuta secondo criteri di congruità, proporzionalità e conformità normativa. Il C.T.U. propone al giudice la quantificazione del proprio compenso per l'attività svolta e il giudice dispone; la richiesta economica del C.T.U., infatti, non ha valore vincolante per il giudice, che può accogliere, modificare o rigettare la proposta, sulla base della valutazione dell'attività effettivamente prestata.

L'istanza di liquidazione del compenso del C.T.U. trova il proprio fondamento giuridico in diverse fonti normative:

- art. 52 disp. att. c.p.c., che stabilisce che il giudice liquida il compenso spettante ai propri ausiliari;
- art. 50 e seguenti D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico sulle spese di giustizia): disciplina le modalità di liquidazione e pagamento dei compensi dei consulenti tecnici;
- D.M. 30 maggio 2002, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle spese spettanti ai C.T.U.

L'istanza deve essere depositata dal C.T.U. stesso telematicamente nel fascicolo del processo civile telematico, al termine dell'incarico, contestualmente o successivamente al deposito della relazione, e deve contenere l'indicazione dettagliata delle attività svolte, delle spese sostenute e del criterio di calcolo adottato.

Perché l'istanza sia accolta, devono sussistere i seguenti presupposti:

- regolare conferimento dell'incarico da parte del giudice;
- deposito della relazione tecnica nei termini stabiliti;
- documentazione delle spese vive sostenute, ove richiesto;
- indicazione del criterio di calcolo adottato (vacazioni, tariffa percentuale, ecc.).

Il compenso può essere determinato secondo due criteri:

- tariffa a percentuale: calcolata sul valore dell'oggetto della perizia e applicabile nei casi previsti dagli artt. 2 ss. dell'allegato del D.M. 30/05/2002 (v. *supra*, §2, lett. a-d);
- vacanze: in via residuale, qualora non sia applicabile (neppure in via analogica) la tariffa a percentuale, il compenso è calcolato in base al tempo impiegato, con riferimento alle tariffe orarie stabilite dal D.M. 30/05/2002.



In particolare, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che *"nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacanze, anzichè quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti al giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale e la decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata"* (Cass., 25 marzo 2015, n. 6019; Cass., 28 luglio 2010, n. 17685).



4. IL DECRETO DI LIQUIDAZIONE

4.1. La natura e l'efficacia del decreto

La natura giuridica e la disciplina attualmente vigente in materia di liquidazione del compenso al Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.) sono regolate principalmente dal D.P.R. 115/2002, per quanto riguarda le modalità e le definizioni, e dal D.Lgs. 150/2011, che disciplina il procedimento di opposizione, come modificato dalla Riforma Cartabia (sul punto cfr. *infra* §5).

In base all'art. 168 del D.P.R. n. 115/2002, il magistrato liquida il compenso agli ausiliari del giudice con decreto motivato, che deve essere comunicato sia al professionista beneficiario sia alle parti del giudizio.

Il decreto di liquidazione costituisce titolo esecutivo provvisorio, idoneo a fondare l'avvio dell'azione esecutiva ai sensi dell'art. 474, n. 1, c.p.c.. In pratica, il C.T.U. può notificare il decreto insieme all'atto di precetto e, successivamente, se necessario, procedere con le ordinarie azioni esecutive mobiliari, immobiliari o presso terzi.

Va precisato che, in assenza di una specifica previsione, il decreto non costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c.

Sotto il profilo giuridico, si tratta di un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio su diritti soggettivi, emesso inaudita altera *parte*, ossia senza alcun contraddittorio, al di fuori di un giudizio di cognizione, ma comunque idoneo a costituire titolo esecutivo.

Tale efficacia permane fino a quando il decreto non venga caducato mediante l'apposito procedimento di opposizione disciplinato dall'art.15 D.Lgs. 150/2011.

Una volta Decorso il termine per proporre opposizione, il decreto di liquidazione diviene titolo esecutivo in via definitiva.

È importante ricordare che, a differenza del decreto ingiuntivo, il decreto di liquidazione non è soggetto a rimedi straordinari di impugnazione, come quelli previsti dagli artt. 650 e 656 c.p.c., poiché tali strumenti presuppongono l'esistenza di un provvedimento divenuto definitivo con valore di giudicato.

Inoltre, il decreto di liquidazione non rientra nella categoria degli atti di volontaria giurisdizione, poiché non ne presenta i requisiti tipici, come delineati dagli artt. 737-742-bis c.p.c., ossia la mancanza di un contenuto decisorio e la funzione meramente ordinatoria o amministrativa.

4.2. Ipotesi patologiche

Nel caso in cui il giudice provveda alla liquidazione del compenso del C.T.U. dopo il deposito della sentenza, tale provvedimento risulta illegittimo, in quanto il magistrato, una volta depositata la decisione, perde il potere di emettere il decreto di liquidazione.

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, ordinanza n. 37480/2021. In questa ipotesi, tuttavia, il consulente tecnico può comunque tutelare il proprio diritto al



compenso o tramite la richiesta di un decreto ingiuntivo nei confronti della parte obbligata al pagamento, oppure mediante l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione finalizzato all'ottenimento del pagamento.

Nel caso in cui il giudice emetta il decreto di liquidazione dopo la sentenza, il C.T.U. o le parti interessate possono impugnarlo mediante ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., deducendo la carenza di potere del giudice.



5. OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE

Il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.) è disciplinato dal D.Lgs. 150/2011, come modificato dal D.Lgs. 149/2022 (*Riforma Cartabia*, che ha razionalizzato numerosi procedimenti speciali).

In particolare, il comma 1 dell'art. 15 del D.Lgs. 150/2011 prevede che: *«Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo».*

Segue, nello stesso articolo, la descrizione dettagliata del procedimento:

"2. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la Corte di appello è competente il presidente della Corte di appello.

3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

5. Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

6. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile."

5.1. Termini e natura del procedimento

L'opposizione deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione, in applicazione del termine stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito semplificato di cognizione (così, da ultimo, Cass., 18 gennaio 2023, n. 1369) disciplinato dagli artt. 281-decies ss. c.p.c. (prima della Riforma Cartabia denominato "rito sommario di cognizione").

L'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 150/2011 prevede espressamente che le parti possono stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza obbligatoria di un difensore. Tuttavia, considerata la complessità delle norme processuali (in particolare quelle sulle notifiche e sulle decadenze), è fortemente consigliabile avvalersi del patrocinio di un avvocato.

5.2. Forma e contenuto del ricorso

Il ricorso deve rispettare i requisiti dell'art. 163 c.p.c., contenendo le seguenti indicazioni essenziali:

1. l'indicazione del tribunale competente;



2. I dati identificativi dell'attore e del convenuto (nome, cognome, residenza, codice fiscale) e, se si tratta di persona giuridica, la denominazione, l'organo rappresentante e la sede legale;
3. La determinazione dell'oggetto della domanda;
4. L'attestazione dell'eventuale assolvimento delle condizioni di procedibilità (ad esempio, mediazione o negoziazione assistita, ove previste);
5. L'esposizione chiara e specifica dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
6. L'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti offerti in comunicazione;
7. I riferimenti al procuratore e alla relativa procura, se già conferita;
8. L'indicazione dell'udienza di comparizione, con l'invito al convenuto a costituirsi nei termini di legge (artt. 166 e 168-bis c.p.c.), con l'avvertimento delle decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c. e la possibilità, ove ricorrano i presupposti, di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Una volta depositato il ricorso, il Presidente del Tribunale adito fissa, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti e stabilisce il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Il ricorso, con il decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.

5.3. Decisione e impugnazioni

Nel giudizio di opposizione, il giudice ha il potere-dovere di acquisire atti, documenti e informazioni necessari alla decisione, anche di propria iniziativa, senza limitarsi ad applicare rigidamente le regole sull'onere della prova.

Ciò significa che il giudice non si limita a verificare la correttezza formale della liquidazione, ma può riesaminare la congruità del compenso alla luce della documentazione tecnica e delle caratteristiche dell'incarico.

In particolare, il giudice dell'opposizione deve verificare se l'opera del C.T.U. sia coerente con i quesiti formulati al momento del conferimento dell'incarico, valutando la difficoltà, la completezza e il pregio della relazione peritale, in applicazione dell'art. 51 del D.P.R. 115/2002 (Cass., 24 novembre 2021, n. 36396).

Non rientra, invece, nel suo compito valutare l'utilità o la validità della consulenza ai fini del processo principale, poiché tale giudizio appartiene al giudice del merito (Cass., 7 febbraio 2011, n. 3024).

Infine, le eventuali nullità dell'attività del consulente tecnico, tali da escludere il diritto al compenso, devono essere dichiarate dal giudice del merito, e non possono essere fatte valere nel procedimento di opposizione, che ha come unico oggetto la congruità del compenso liquidato



e la corretta individuazione dei soggetti obbligati al pagamento.

L'ordinanza che definisce l'opposizione non è appellabile, come stabilito dall'art. 15, comma 6, D.Lgs. 150/2011, tuttavia, essa può essere impugnata mediante ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., per sole violazione di legge (c.d. ricorso straordinario per cassazione), nel termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o, in assenza di comunicazione, nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione.



6. LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELLE PARTI

6.1. La solidarietà come principio generale

Secondo consolidata giurisprudenza, il compenso del C.T.U. deve essere posto in solido a carico di tutte le parti, indipendentemente dalla loro posizione processuale. La Corte di Cassazione ha chiarito che tale obbligo deriva dalla natura della prestazione del consulente, che è svolta nell'interesse del processo e non delle singole parti (Cass. n. 28094/2009; Cass. n. 29127/2021).

Ed infatti, la ripartizione delle spese processuali, regolata dal principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), rileva esclusivamente nei rapporti interni tra le parti. Essa non incide sul diritto del C.T.U. di ottenere il pagamento del proprio compenso da ciascuna parte in via solidale. Anche la parte vittoriosa, pertanto, può essere chiamata dal C.T.U. a corrispondere l'intero importo, salvo poi rivalersi nei confronti della parte soccombente, ciò in quanto il C.T.U. è un ausiliario del giudice (art. 61 c.p.c.), e, dunque, svolge un'attività che è a beneficio di tutte le parti del giudizio. Per tale motivo, ai sensi dell'art. 1294 c.c., le parti sono tenute in solido al pagamento del compenso. Il principio della soccombenza, invece, riguarda esclusivamente i rapporti interni tra le parti e non può limitare il diritto del consulente a ottenere il pagamento integrale.

A conferma di ciò, si richiama la Cassazione civile, sez. VI, 08/11/2013, n. 25179, che ha ribadito la responsabilità solidale delle parti anche dopo la definizione del giudizio: *"La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze anche dopo che la controversia nella quale il consulente ha prestato la sua opera sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali. Ne consegue che sussiste la responsabilità solidale delle parti anche nell'ipotesi di sentenza non passata in giudicato ancorché contenga un comando giudiziale diverso da quello di cui al decreto di liquidazione emesso ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1980, n. 319, in quanto le relative statuizioni rilevano solo nei rapporti interni tra le parti"*.

Da ultimo, con una recente pronuncia (Cass. Civ. n. 28572/2023), la Suprema Corte, a sezione semplice, ha ribadito il principio secondo cui *"La prestazione del CTU è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, che sono solidalmente responsabili del pagamento delle sue competenze e sono anche litisconsorti necessari in un eventuale giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, che sia stato emesso in favore del consulente"* e, anche in caso di estinzione del giudizio, per conciliazione o cancellazione dal ruolo, il C.T.U. può agire autonomamente contro ciascuna parte, salvo che la sua nomina sia successiva all'estinzione.

Merita, comunque, un breve cenno un precedente e remoto orientamento che ha ritenuto illegittima la ripartizione del compenso del C.T.U. a carico della parte totalmente vittoriosa, sostenendo che ciò violerebbe il principio della soccombenza (Cass. 6 maggio 2002 n. 6432, Cass. 18 marzo 2000 n. 3237, Cass. n. 6301/2007: *"Viola l'art. 91 c.p.c. la disposizione del giudice che pone parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa il compenso liquidato a favore del C.t.u. perché neppure in parte essa deve sopportare le spese di causa, né rileva che siano state compensate tra le parti le spese giudiziali."*).



6.2. La parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato

In materia di liquidazione del compenso nell'ipotesi di parte processuale ammessa al gratuito patrocinio, si precisa quanto segue.

L'istituto del patrocinio, previsto dall'art. 24, comma 3, della Costituzione, garantisce ai cittadini non abbienti la possibilità di agire e difendersi in giudizio. La sua disciplina è contenuta negli artt. 74 e seguenti del d.p.r. n. 115/2002, e, con la riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), è stato esteso anche alle procedure di mediazione e negoziazione assistita, quando queste costituiscono condizioni di procedibilità.

Anche nei procedimenti in cui una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il C.T.U. conserva il diritto di ottenere il pagamento del proprio compenso da **qualsiasi parte del giudizio**, potendo scegliere se rivolgersi allo Stato tramite il meccanismo dell'anticipazione. Lo Stato, in caso di pagamento, potrà esercitare il diritto di **rivalsa** nei confronti della parte abbiente, ai sensi dell'art. 1299 c.c.

Alla conclusione proposta non osta neppure il rinnovato disposto dell'art. 131, 4° co., lett. a-bis), del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dal correttivo alla riforma Cartabia di cui al d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. In virtù di tale intervento, infatti, è oggi previsto che *"Sono spese anticipate dall'erario: [...] gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato e gli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandati dal magistrato nei casi previsti dalla legge"*. Tale intervento si è infatti limitato ad adeguare la disciplina in tema di liquidazione del compenso del C.T.U. nei processi con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato alla sentenza della Corte Cost., 1° ottobre 2019, n. 217, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'allora vigente 3° co. del richiamato art. 131 (ora abrogato dal d. lgs. n. 164/2024), nella parte in cui prevedeva che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati fossero *"prenotati a debito, a domanda"*, *"se non è possibile la ripetizione"*, anziché direttamente anticipati dall'Erario.

Con ciò, tuttavia, il legislatore non ha voluto influire sulla natura del rapporto tra le parti processuali e il C.T.U., che mantiene le caratteristiche sopra indicate (restando, dunque, regolato dal principio della solidarietà) anche nei processi in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Pertanto, il C.T.U. che abbia svolto il proprio incarico in un processo con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può scegliere di soddisfarsi per l'intero nei confronti di una qualsiasi delle parti e, quindi, mediante il meccanismo della anticipazione se intendesse soddisfarsi in tutto o in parte nei confronti dello Stato, che, in caso di pagamento dell'intero importo liquidato, avrà possibilità di rivalsa verso la parte abbiente ai sensi dell'art. 1299 c.c.

Con decreto del 28 gennaio 2025, il Tribunale di Verona ha affrontato la questione della ripartizione del compenso del C.T.U. in un procedimento in cui una delle parti beneficiava del patrocinio statale. Il giudice ha stabilito che l'onere economico dovesse gravare in via solidale su entrambe le parti, includendo lo Stato per la parte ammessa al beneficio, in conformità con l'art. 74 del D.P.R. n. 115/2002.

In conclusione, la disciplina della liquidazione del compenso del C.T.U. si fonda su un principio di responsabilità solidale tra le parti, che garantisce al consulente il diritto di ottenere il pagamento per l'attività svolta, indipendentemente dall'esito del processo.



L'evoluzione giurisprudenziale ha confermato tale impostazione, superando i contrasti iniziali e tutelando il ruolo dell'ausiliario del giudice che, se ritiene, è libero di richiedere l'intero compenso alla parte che egli ritiene essere la più solvibile.al.



7. ASPETTI TRIBUTARI

Sotto il profilo tributario, particolare attenzione meritano le modalità di liquidazione dei compensi ed oneri accessori dovuti ai Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.), che operano su incarico e come ausiliari dell'Autorità Giudiziaria, sono state chiarite dall'Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 9/E del 07 maggio 2018. Fino a qualche anno fa era prassi consolidata che il C.T.U. emettesse la parcella alla *parte esposta* che provvedeva al pagamento a seguito del decreto emesso dal Giudice.

Con circolare n.9/E del 07 maggio 2018 l'Agenzia delle Entrate richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ, Sez. III, n. 1023 del 2013 / Cass. civ., Sez. VI, Ord. n. 23522 del 2014) ha chiarito che il C.T.U. deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi dell'art. 21 del citato D.P.R. 633/72 nei confronti del committente nella fattispecie Amministrazione della giustizia non esecutrice del pagamento (cfr. Circolare n. 9 del 1982), avendo cura di evidenziare nel documento fiscale, che la "*solutio*", è a carico della/e *parte/i in causa*, titolare/i passivo/i del rapporto di debito.

In tali fattispecie, la P.A. (Amministrazione della Giustizia), pur essendo riconducibile nell'ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del C.T.U., per tali motivi è esclusa l'applicabilità, nel caso specifico, di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

La predetta soluzione appare coerente ai più recenti chiarimenti resi dalla circolare n. 27/E del 2017 A.d.E., che ha individuato, in un'ottica di semplificazione, le fattispecie escluse dalla scissione dei pagamenti. In tali ipotesi, infatti, l'applicazione della scissione dei pagamenti o "split payment" comporterebbe l'onere, per la parte obbligata al pagamento soltanto dell'imponibile al C.T.U., mentre l'Iva relativa alla prestazione del C.T.U. dovrebbe essere riversata all'Amministrazione della Giustizia affinché quest'ultima, a sua volta, versi tale importo all'E-rario costituendo un aggravio delle procedure.

Ad ogni buon conto, occorre evidenziare che tale procedura richiamata dalla Circ. n. 9/E del 07 maggio 2018, desta qualche perplessità e dubbi interpretativi ai fini della deducibilità del costo e detraibilità dell'iva da parte di chi è obbligato ad effettuare il pagamento se quest'ultimo è diverso da persona fisica e quindi soggetto fiscalmente passivo, a fronte di un documento fiscale emesso nei confronti di un soggetto diverso (il tribunale).

In tal caso è pacifico che, il C.T.U. deve trasmettere alla parte onerata una richiesta di pagamento con una notula di fattura che non ha valenza fiscale:

- descrivendo gli elementi essenziali del giudizio (Parti in causa, Tribunale competente, Ruolo Generale, Giudice Istruttore, estremi del decreto di liquidazione, importo totale o pro-quota del compenso addebitato);
- specificando analiticamente gli importi concorrenti alla determinazione della somma da corrispondere (compenso imponibile, Cassa previdenza 4%, imposta Iva 22%, totale a saldo se il C.T.U. è in regime fiscale ordinario, se invece il C.T.U. è in regime fiscale forfettario Legge n. 190/2014, compenso imponibile, Cassa previdenza 4%, imposta di bollo);



- precisando che detto documento non costituisce titolo valido ai fini della detraibilità dell'Iva, e che fattura elettronica verrà in ogni caso emessa direttamente al Tribunale.

In questo modo, la Parte onerata del pagamento dispone di un documento valido ai fini della deducibilità del costo rappresentato dal compenso del C.T.U. e dagli oneri previdenziali di legge nonché per eventuali somme anticipate.

L'Iva addebitata resta, in ogni caso, oggettivamente indetraibile in quanto la richiesta di pagamento non costituisce fattura.

È, altresì, opportuno che la "richiesta di pagamento" evidenzi gli obblighi gravanti sulla parte obbligata al pagamento quale sostituto di imposta ai fini Irpef in modo da poter provvedere nei termini di legge al versamento della ritenuta d'acconto del 20%, al rilascio della Certificazione Unica e alla compilazione della dichiarazione 770.

Nel seguito si riporta un esempio di richiesta di pagamento con notula di fattura dove, nella fattispecie, la parte obbligata al pagamento è rappresentata da una società di capitali:

Intestazione C.T.U.

Ministero della Giustizia
Tribunale Ordinario di
Codice fisc.
Codice Univoco

Committente non esecutore del pagamento con solutio posto a carico di

Spett.
Parte in causa /società Srl
Cf/ P.iva

Fattura emessa ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n.9/E del 07/05/2018

Notula del 00/00/00

Onorario C.T.U. da Decreto di liquidazione n. del con pagamento posto a caricoe, detratto acconto eventuale già percepito

Tribunale ordinario di Roma- numero di Ruolo Generale 00/00

Giudice: xxxxxxxx

Attore Principale: xxxxxxxx

Conv. Principale: xxxxxxxx

Onorario	€	1.000,00
Contributo 4% ex L 29/01/86 n. 21	€	40,00
Imponibile IVA	€	1.040,00
IVA 22%	€	228,80
Ritenuta su imponibile 20%	€	200,00
Totale fattura	€	1.068,80

"Il presente documento non è fattura e, pertanto, non costituisce titolo valido ai fini della detrazione dell'Iva ivi indicata, fattura elettronica verrà emessa ad avvenuto pagamento, al Ministero di Giustizia – Tribunale Ordinario di, come previsto dalla Circolare Agenzia Entrate n. 9/E del 07 maggio 2018. Restano, pertanto, a carico di parte..... gli adempimenti in qualità di sostituto di imposta per il versamento della ritenuta d'acconto, il rilascio della Certificazione Unica e la presentazione del Modello 770 nei termini di legge".

Solo a pagamento effettuato, il C.T.U. provvederà ad emettere la fattura elettronica direttamente al Tribunale specificando, a pena di respingimento della medesima da parte dell'Ufficio amministrativo, le informazioni già indicate nella richiesta di pagamento con notula di fattura.

Alla fattura elettronica andrà allegata una copia in formato PDF del provvedimento del giudice



(o copia del verbale, laddove il pagamento a carico della parte/delle parti venisse disposto in udienza) al fine di verificare la competenza dell'Ufficio Giudiziario.

L'ufficio spese del Tribunale provvederà solo all'accettazione della fattura, se conforme alle indicazioni fornite. Sarà onere del C.T.U. verificare l'accettazione o il rifiuto del documento elettronico.

Siccome la prassi in materia non è ancora del tutto uniforme nei diversi Tribunali della Repubblica, in caso di dubbi, prima di procedere è bene premurarsi di contattare per chiarimenti l'ufficio spese del Tribunale.



8. CONCLUSIONI

Nell'ambito dei contenziosi civili, anche a seguito delle disposizioni normative introdotte con la riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), la funzione del Consulente Tecnico d'Ufficio, nel suo ruolo di "ausiliario" del giudice, consente di fornire quel **sapere specialistico** ritenuto necessario per la risoluzione di problematiche di natura tecnica.

In tale contesto il **Dottore Commercialista** rientra tra le **principali** e più **appropriate** figure in grado di fornire al giudice specifiche e dettagliate conoscenze in ambito fiscale, contabile, societario, fallimentare e del lavoro, a seconda della fattispecie concreta che, di volta in volta, si configura.

Con il *Paper* n. 6 la Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione si pone l'obiettivo di **descrivere**, anche sulla base dell'esperienza maturata sul campo, gli **elementi fondamentali** per lo svolgimento degli incarichi peritali d'ufficio nel processo civile, con specifico riguardo all'istanza e alla liquidazione del compenso spettante al C.T.U.

Termina, dunque, l'attività della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione avviata nel dicembre 2024 con la pubblicazione del primo *paper* e rivolta alla individuazione delle linee-guida per lo svolgimento degli incarichi peritali d'ufficio nel processo civile.

Sperando di avere raggiunto l'obiettivo prefissato, si ringraziano tutti i Lettori per l'attenzione prestata.



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**